



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 660

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 9 dicembre 2021

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 25

### Commissioni permanenti

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 188)* . . . . . *Pag.* 27

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 28

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 135)* . . . . . » 84

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 219)* . . . . . » 85

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 220)* . . . . . » 85

### Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . *Pag.* 86

Per la sicurezza della Repubblica:

*Plenaria* . . . . . » 87

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

*Plenaria* . . . . . » 88

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 89

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 90

Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:

*Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)* . . . . . » 92

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 93

*Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)* . . . . . » 93

---



## **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Giovedì 9 dicembre 2021

**Plenaria  
115<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
GASPARRI*

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

### **MATERIE DI COMPETENZA**

***Documentazione fatta pervenire dal senatore Matteo Renzi in relazione ad un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze***  
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 novembre 2021 e proseguito nella seduta del 24 novembre 2021.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, prospetta l'opportunità di rinviare la trattazione dei profili in questione, al fine di consentire un adeguato approfondimento sulla documentazione per ultimo depositata dal senatore Renzi.

Il PRESIDENTE fa presente che nella seduta odierna, come concordato informalmente tra tutti i Gruppi, non si procederà alla votazione conclusiva sulla materia in esame, precisando altresì che non verrà nemmeno chiusa la discussione generale in ordine alla stessa, in modo tale da consentire, anche nelle prossime sedute, tutti gli approfondimenti istruttori necessari. È però opportuno che la relatrice Modena esprima nella presente seduta le proprie valutazioni riguardo alla nuova documentazione depositata dal senatore Renzi in occasione dell'audizione, sulle quali potrà poi svolgersi un ampio e approfondito dibattito.

La relatrice, senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), illustra una bozza di proposta conclusiva, ricordando preliminarmente che con lettera pervenuta il 7 ottobre 2021, il senatore Matteo Renzi ha sollevato una questione attingente all'articolo 68 della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R., pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

In data 12 ottobre 2021 il Presidente del Senato ha deferito la relativa questione alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e 135, del Regolamento del Senato.

Si precisa in via preliminare che Matteo Renzi ha assunto lo *status* di parlamentare il 9 marzo 2018, data della sua proclamazione a senatore della Repubblica e dalla quale, quindi, decorrono le prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione.

La questione in esame ha ad oggetto un'istanza con cui, in data 21 settembre 2021, i difensori del senatore Renzi hanno avanzato al Procuratore aggiunto formale intimazione di astenersi dallo svolgimento di qualsivoglia attività investigativa preclusa ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, nonché dall'utilizzare conversazioni e corrispondenza casualmente captate (articolo 6 della legge n. 140 del 2003) senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

In data 4 ottobre 2021 la Procura di Firenze ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza affermando che l'utilizzazione di dati processuali sia stata operata non già nei confronti del senatore Renzi, ma di altro indagato non soggetto alle guarentigie invocate.

Il senatore Renzi, non ritenendo condivisibile quanto affermato dall'autorità giudiziaria, ha chiesto alla Presidenza del Senato di *«porre in essere tutto quanto necessario per il ripristino e la tutela delle garanzie e dei diritti costituzionali sanciti dall'art. 68 Cost. e dalla legge n. 140/2003»*.

Per completezza si riferisce altresì che, in data 19 ottobre 2021, il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta copia della lettera con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha rappresentato la totale disponibilità – sua personale e dei colleghi titolari del procedimento – a corrispondere ad ogni esigenza del Senato della Repubblica.

Il senatore Renzi, nella lettera al Presidente del Senato, evidenzia che, a suo avviso, l'affermazione dei pubblici ministeri avrebbe trascurato la circostanza per cui le conversazioni oggetto dell'istanza sarebbero *«avvenute tra parlamentari e non, e sono state utilizzate dalla Procura per sostenere la propria tesi accusatoria senza la previa autorizzazione delle Camere di appartenenza»*.

Nell'istanza presentata dalla difesa del senatore Renzi all'autorità giudiziaria in data 21 settembre 2021 si fa riferimento alla memoria del Pubblico Ministero del 17 settembre 2020, depositata avanti al Tribunale del riesame di Firenze, dalla quale emergerebbe che è stata *«acquisita al fascicolo delle indagini ed utilizzata nel procedimento cautelare reale (n.*

206/21 T.R. 324 [...] corrispondenza elettronica (e-mail) di e con Parlamentari».

In particolare – sostiene la difesa del senatore Renzi – a pagina 19 della suddetta memoria, la Procura richiamerebbe una e-mail del 2 novembre 2016, «inviata alle ore 16:53 da Matteo RENZI a, tra gli altri, alcuni Parlamentari della Repubblica (annotazione GdF 18/11/20 in faldone 18 p. 29)». A tale proposito, si precisa che non vengono tuttavia precisati i nominativi dei predetti parlamentari e non è noto quindi se tali parlamentari fossero o meno in carica alla predetta data.

Secondo la difesa del senatore, tale missiva sarebbe stata utilizzata dalla Procura per sostenere la tesi secondo cui la Fondazione *Open* avrebbe agito come vera e propria «articolazione di partito» e che gli eventi della Leopolda non dimostrerebbero l'autonomia della Fondazione, ma piuttosto il suo asservimento alla politica di Matteo Renzi; l'intero impianto accusatorio, pertanto, ruoterebbe attorno al riconoscimento di un ruolo direttivo di Matteo Renzi della Fondazione *Open*.

Viene quindi rilevato che l'articolo 68 della Costituzione e la legge di attuazione n. 140 del 2003, nell'offrire una protezione costituzionale alle conversazioni ed alla corrispondenza tra e con Parlamentari, precluderebbero al magistrato inquirente in via preventiva la materiale apprensione, ed in via successiva, ovvero dopo un'acquisizione avvenuta in modo «casuale», l'utilizzazione processuale senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare coinvolto.

In data 2 novembre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta copia dell'ordinanza n. 206/21 del Tribunale di Firenze, Sezione distrettuale del Riesame, fatta pervenire dal senatore Renzi e pronunciata nei confronti del signor Marco Carrai.

Il senatore ritiene che, a pagina 41 della stessa (dove, in particolare, si fa riferimento ad alcuni messaggi intercorsi sulla piattaforma *Whatsapp* con l'imprenditore Vincenzo Ugo Manes in occasione di un viaggio a Washington del senatore Renzi nella tarda primavera del 2018), emerga la «palese violazione delle prerogative parlamentari».

In data 4 novembre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta ulteriore documentazione fatta pervenire dal senatore Renzi in data 2 novembre 2021. Il senatore Renzi allega in particolare: la corrispondenza intercorsa fra lui stesso ed il dottor Vincenzo Ugo Manes avvenuta in data 3-4 giugno 2018 e rilevabile al faldone n. 32 degli atti relativi alla chiusura dell'indagine ex articolo 415-bis del codice di procedura penale; un articolo tratto dal «Fatto Quotidiano» del 30 ottobre 2021 da cui emergerebbe che negli atti depositati con la chiusura delle indagini siano presenti ulteriori atti di corrispondenza fra lo stesso senatore e soggetti terzi, quali il dottor Marco Carrai; stralcio dell'annotazione di P.G. del 12 giugno 2020, redatta dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Firenze, nella quale – rileva il senatore Renzi – risulta esposto per intero il suo estratto conto.

Il 4 novembre 2021, il senatore Renzi ha inviato alla Presidenza del Senato copia della missiva a sua firma inviata in pari data al Direttore del-

l'Unità Informazione Finanziaria della Banca d'Italia e, per conoscenza, al Governatore, sempre in riferimento al procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R.; tale documentazione è stata trasmessa alla Giunta l'8 novembre 2021.

In data 24 novembre 2021 il senatore Renzi è stato audito dalla Giunta, depositando ulteriore documentazione relativa allo scambio di corrispondenza *e-mail* avvenuta nell'agosto 2019 tra il dr. Marco Carrai e lo stesso senatore (in particolare si tratta di quattro *e-mail* ricevute dal parlamentare) e anch'esse acquisite senza previa autorizzazione.

Sempre nel corso dell'audizione il senatore Renzi ha depositato una nota di PG in cui si riferisce del decreto di acquisizione del suo intero estratto conto bancario del periodo 2018-2020, decreto firmato l'11 gennaio 2021.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che sia le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni che il sequestro di corrispondenza nei confronti dei membri del Parlamento sono disciplinati dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, il quale sancisce la necessità dell'autorizzazione della Camera a cui il parlamentare appartiene.

Per ciò che concerne il sequestro di corrispondenza, in particolare, l'articolo 4, comma 1, della legge n. 140 del 2003 presuppone un potere autorizzatorio «preventivo» da parte della Camera competente, che dovrà essere attivato dall'autorità giudiziaria con una richiesta di autorizzazione all'effettuazione del sequestro. Tale modulo operativo presuppone pertanto un'autorizzazione da ottenere *ex ante* e quindi prima dell'effettuazione di un sequestro di corrispondenza.

L'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 contempla invece, per i casi di intercettazioni su utenze telefoniche di terzi non parlamentari, il modulo dell'autorizzazione *ex post*, ossia successivamente al compimento della captazione, che può essere rilasciata per le fattispecie in cui l'intercettazione del parlamentare sia meramente fortuita ed occasionale, essendo la direzione dell'atto di indagine rivolta esclusivamente nei confronti di terzi. Tale modello procedurale, diversamente da quello previsto dal predetto articolo 4, presuppone infatti un'autorizzazione richiesta *ex post* (ossia dopo l'effettuazione della captazione su utenza di terzi non parlamentari) ogni qualvolta l'autorità giudiziaria voglia utilizzare tali elementi di prova nei confronti del parlamentare.

Lo schema operativo in questione non si applica quindi al sequestro di corrispondenza, citato infatti nell'articolo 4, ma non nell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

In altri termini, l'inquadramento di una fattispecie concreta nell'ambito del sequestro di corrispondenza o viceversa nell'ambito delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, comporta l'applicabilità o meno del modulo procedurale previsto dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Per le «intercettazioni» due sono le modalità operative (ossia autorizzazione *ex ante* per quelle c.d. dirette, e cioè effettuate su utenze del par-



lamentare, e autorizzazione *ex post* per quelle c.d. indirette, ossia effettuate su utenze di terzi).

Per il «sequestro di corrispondenza», il modulo procedurale applicabile è solo quello dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, ossia quello dell'autorizzazione *ex ante*. Ovviamente, quando viene reperita corrispondenza elettronica sul cellulare sequestrato ad un terzo non parlamentare, l'autorità giudiziaria, ove si accorga della presenza di corrispondenza elettronica intercorsa con un senatore, deve immediatamente inviare richiesta al Senato, come peraltro avvenuto anche in casi simili sottoposti all'esame dell'Assemblea. Si ricorda a tal proposito che, con riferimento ad un altro documento esaminato dalla Giunta relativamente ad un procedimento concernente il senatore Siri (*Doc. IV, n. 4*), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto al Presidente del Senato l'autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza del senatore Armando Siri contenuta nello *smartphone* Apple iPhone X di proprietà ed in uso al collaboratore Marco Luca Perini, in relazione all'esigenza di acquisire conversazioni telefoniche, messaggistiche, *mail* e *chat* in esso presenti con il senatore stesso, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti. In tal precedente caso lo stesso Pubblico ministero, nel fare riferimento al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, inerente all'autorizzazione per il «sequestro di corrispondenza» del parlamentare, precisando di aver sospeso l'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 2003 e dopo aver illustrato le esigenze investigative poste a base della domanda, ha quindi chiesto al Senato della Repubblica l'autorizzazione ad eseguire il sequestro di corrispondenza del senatore Armando Siri contenuta nello *smartphone* di proprietà ed in uso al collaboratore Marco Luca Perini, in relazione all'esigenza di acquisire conversazioni telefoniche, messaggistiche, *mail* e *chat* con il senatore stesso.

Appare utile rilevare che negli ultimi anni il concetto di «corrispondenza» ha subito un'evoluzione «tecnologica», atteso che a quella nel tradizionale formato cartaceo si sono aggiunte forme di corrispondenza di tipo elettronico, quali ad esempio *mail*, SMS, messaggi *Whatsapp* ecc.

La forma scritta od orale, in tale mutato contesto «tecnologico», appare il principale criterio idoneo a distinguere – nell'ambito del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione – le intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni, intese come conversazioni orali, dal sequestro di corrispondenza, che in quanto tale presuppone un materiale scritto da sottoporre a sequestro, che può essere sia cartaceo che elettronico.

Un altro criterio distintivo della corrispondenza è la sua segretezza garantita, per quella cartacea, dalla chiusura in una busta del testo scritto e, per quella elettronica, dalla visibilità esclusiva della stessa da parte del destinatario (ad esempio attraverso l'utilizzo del cellulare). Nessuno può visionare messaggi *Whatsapp* salvo il destinatario (a meno che un terzo non si appropri del suo cellulare) così come nessuno può visionare una corrispondenza cartacea destinata a terzi a meno che non apra la busta.

La connotazione di segretezza, propria dei messaggi *Whatapp*, appare ancora più accentuata per le quattro *mail* dell'agosto 2019 intercorse tra il dr. Carrai e il senatore Renzi. La *mail* presuppone infatti un *account* e l'inserimento della *password* per leggere la posta (assimilabile *in toto* all'apertura della busta di una lettera cartacea).

La posta elettronica è ontologicamente assimilabile alla posta cartacea (sia sul piano «nominalistico», chiamandosi appunto «posta», che su quello sostanziale) ed appare quindi evidente che la richiesta di autorizzazione a procedere debba essere inviata alla Camera competente anche per il sequestro della corrispondenza elettronica (nella specie per il sequestro delle quattro *mail* dell'agosto 2019).

Sicuramente è assimilabile alla corrispondenza anche l'estratto conto inviato dalla banca al senatore relativo all'intero periodo 2018-2020. L'estratto conto infatti si connota come corrispondenza intercorsa tra la banca ed il cliente e conseguentemente il sequestro di tale documento presuppone la preventiva autorizzazione del Senato (ovviamente previa richiesta dell'autorità giudiziaria).

Si ricorda che per le intercettazioni c.d. indirette deve essere autorizzato solo l'utilizzo nei confronti del parlamentare, mentre l'utilizzo rispetto ai terzi è in ogni caso consentito. Diversamente, invece, per il sequestro di corrispondenza l'autorizzazione va richiesta in ogni caso e a prescindere dalla circostanza se l'utilizzo riguardi il parlamentare o terzi.

Ritenendo che il messaggio scritto su *Whatsapp* rientri *pleno iure* nel concetto di «corrispondenza», appare illegittimo il sequestro dello stesso senza una preventiva autorizzazione del Senato, che viene pertanto leso nel caso di specie nelle proprie attribuzioni autorizzatorie di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Tale lesione sussiste a prescindere dall'utilizzo o meno di tale mezzo di prova nei confronti del senatore Renzi, atteso che come fin qui evidenziato, il problema dell'utilizzo o meno nei confronti del parlamentare attiene alle intercettazioni indirette di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ma non riguarda invece l'articolo 4 della stessa legge, nell'ambito del quale viene collocato il sequestro di corrispondenza.

Per tutti i motivi fin qui evidenziati, considerato quindi che per il sequestro di corrispondenza intercorsa con un parlamentare – cartacea o elettronica – occorre in ogni caso l'autorizzazione preventiva della Camera competente, a prescindere dalla circostanza dell'utilizzo o meno di tali prove nei confronti del parlamentare stesso (requisito richiesto invece per la differente fattispecie delle intercettazioni ex art. 6 della legge n. 140 del 2003) e a prescindere anche dalla circostanza che il sequestro avvenga «presso terzi» (nel caso di specie attraverso l'estrazione di tale corrispondenza elettronica dal cellulare di terzi), la relatrice prospetta l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea l'attivazione nei confronti della competente autorità giudiziaria di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, atteso che il sequestro della posta elettronica e in particolare delle quattro *mail* dell'agosto 2019, dei messaggi *Whatsapp*

mandati dal senatore Renzi quando era in carica ed altresì dell'estratto conto inviato dalla banca al senatore relativo all'intero periodo 2018-2020 non è stato mai autorizzato dal Senato, al quale l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto rivolgere preventivamente una richiesta di autorizzazione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) rileva che la Giunta non ha la competenza ad esprimersi sul caso in esame in quanto la legge n. 140 del 2003 prefigura una interlocuzione esclusivamente tra la Giunta stessa e il Giudice per le indagini preliminari, mentre nell'attuale fase c'è stato esclusivamente l'intervento del Pubblico ministero, senza alcun provvedimento da parte del Giudice per le indagini preliminari sui profili in questione.

L'oratore non esclude che possa essere attivato un conflitto una volta che il Giudice per le indagini preliminari avrà emesso la propria ordinanza in ordine al mezzo di prova in questione, ma attualmente si versa ancora in una fase «preliminare», nella quale non è ancora attivabile la competenza della Giunta e del Senato.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), riguardo alla questione di competenza sollevata dal senatore Grasso, rileva che l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione anteriormente all'effettuazione del sequestro delle *mail* e delle altre tipologie di corrispondenza, precisando altresì che la Corte di Cassazione è già intervenuta con decisioni di annullamento dei decreti di sequestro relativi ad alcuni soggetti non indagati.

Ritiene in ogni caso che la mancata trasmissione al Senato della richiesta di autorizzazione al sequestro della corrispondenza in questione costituisca un *vulnus* alle prerogative parlamentari, idoneo a legittimare il conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale.

Nel dichiarare di condividere la bozza di proposta illustrata dalla senatrice Modena, si riserva di intervenire ulteriormente nel corso della discussione generale.

Il senatore BONIFAZI (*IV-PSI*) sottolinea preliminarmente che la documentazione depositata dopo le indagini è copiosa e si articola in 94.000 pagine circa, dalle quali è stato necessario estrapolare i profili di competenza della Giunta.

Dopo aver ricordato che la Corte di Cassazione ha già annullato i sequestri promossi nei confronti del signor Serra e del signor Aleotti, evidenzia che le preoccupazioni espresse dal senatore Grasso devono ritenersi superate alla luce di tali situazioni, nelle quali non solo si è espresso il Giudice per le indagini preliminari, ma è intervenuta anche la Suprema Corte. Di conseguenza, la competenza della Giunta sussiste nel caso di specie ed è concreta e attuale.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) sottolinea la necessità di acquisire preliminarmente i provvedimenti relativi alle perquisizioni presso terzi, nel corso dei quali sono state sequestrate su un cellulare le *mail* e

i messaggi citati dalla relatrice, come pure ritiene imprescindibile l'acquisizione dei verbali e degli atti relativi al sequestro stesso. Analogamente è indispensabile acquisire anche le decisioni del Tribunale del riesame a cui hanno fatto riferimento i senatori Cucca e Bonifazi. Senza tali indispensabili elementi conoscitivi, l'istruttoria della Giunta sarebbe assolutamente incompleta e inadeguata, atteso che i profili di complessità del caso in questione sono evidenti. Rileva a tal proposito che occorre capire se sia stato scaricato tutto il contenuto dal cellulare, oppure se ci sia stata una ricerca con delle «parole-chiave» come sostenuto dal senatore Renzi nel corso dell'audizione. Inoltre occorre comprendere se le *mail* ed i messaggi siano stati sequestrati attraverso perquisizioni effettuate in locali nella esclusiva disponibilità terzi o, viceversa, in locali nella disponibilità del senatore.

La rilevanza delle questioni sollevate dalla relatrice sono tali da richiedere l'approfondimento di tutti i profili istruttori, atteso che le decisioni del Senato ed eventualmente, ove venisse adita, le decisioni della Corte costituzionale costituiranno un precedente importante per le prerogative parlamentari. Occorre entrare nell'ottica che il particolare interesse e la particolare rilevanza di tale materia richiedono un'adeguata istruttoria, da svolgersi secondo una congrua tempistica, che non è possibile eludere o accorciare.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) evidenzia che l'acquisizione da parte del Pubblico ministero degli estratti conto di tutte le movimentazioni bancarie del senatore Renzi costituisce una palese violazione della direttiva europea esistente in merito alle segnalazioni bancarie. Tale disciplina europea circoscrive la segnalazione ad una singola operazione ove non ci siano procedimenti penali in corso e conseguentemente, nel caso di specie, tale disciplina è stata completamente disattesa, considerato che il senatore Renzi, nel momento in cui sono stati acquisiti tutti gli estratti conto, non era indagato. Tali palesi violazioni rendono evidente la sussistenza di un *fumus persecutionis*.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) precisa brevemente che le proprie considerazioni espresse nell'odierna seduta riguardano i messaggi *Whatsapp* e il sequestro delle *mail*, non essendosi ancora pronunciata sui profili attinenti agli estratti conto bancari.

Il PRESIDENTE fa presente che la questione posta dal senatore Grasso, relativa alla mancanza nella fase attuale di competenza della Giunta in ordine al caso in esame, riveste carattere prodromico e, conseguentemente, va decisa dalla Giunta stessa con apposita votazione. Considerando tuttavia che l'intesa raggiunta informalmente fra i Gruppi era quella di non procedere a votazione nella seduta odierna, rinvia alla prossima seduta la votazione sulla questione sollevata dal senatore Grasso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche alle quali ha preso parte il senatore Armando Siri, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 40767/2018 RG NR – n. 9200/2019 RG GIP) presso il Tribunale di Roma**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 13 ottobre 2021 e proseguito nella seduta del 16 novembre 2021.

Il relatore, senatore MALAN (*FdI*), illustra la propria proposta conclusiva, facendo preliminarmente presente che con lettera del 29 settembre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso al Presidente della Giunta copia della missiva pervenuta il 28 settembre 2021 con cui il Tribunale di Roma – Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e l'udienza preliminare, ha richiesto, in riferimento al procedimento penale n. 40767/18 R.G.N.R. – 9200/19 R.G. G.I.P., ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche riferibili al senatore Armando Siri, imputato nel citato procedimento.

Il procedimento penale a carico del senatore Armando Siri ha ad oggetto due capi di imputazione, inerenti a fatti avvenuti fino all'ottobre 2018, entrambi relativi a fattispecie di corruzione nell'esercizio della funzione.

Con il capo *a*) si contesta al senatore Siri, all'epoca Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di aver proposto e concordato con gli organi apicali dei Ministeri competenti per materia l'inserimento in provvedimenti normativi di competenza governativa di rango regolamentare (decreto interministeriale in materia di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile) e di iniziativa governativa di rango legislativo (legge c.d. mille proroghe, legge di stabilità, legge c.d. di semplificazione), ovvero di aver proposto emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il cosiddetto minieolico, ricevendo la promessa e/o la dazione di trentamila euro da parte del signor Paolo Franco Arata – amministratore della Etnea S.r.l. e *dominus* della Solcara S.r.l. (amministrata dal figlio Francesco Arata), società operative in quel settore – il quale, secondo l'autorità giudiziaria, da tali provvedimenti avrebbe tratto benefici di carattere economico.

Con il capo *b*) della richiesta di rinvio a giudizio si contesta ad Armando Siri, sempre nella duplice qualità di senatore e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in concorso con altri coimputati, di essersi attivato per ottenere un provvedimento normativo *ad hoc* che finanziasse, anche in misura minima – con differimento dell'intera copertura finanziaria negli esercizi finanziari a venire – il progetto di completamento dell'aeroporto di Viterbo, di interesse della Leo-

nardo S.p.A. per future commesse. Il senatore Siri avrebbe inoltre esercitato pressioni direttamente e per interposta persona sul Comandante generale della Guardia costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, al fine di determinarlo a rimuovere il Contrammiraglio Piero Pellizzari dall'incarico di responsabile unico del procedimento nell'ambito di un appalto in essere, ma in scadenza, per la fornitura di sistemi *radar* «V.T.S.» in quanto – secondo l'ipotesi accusatoria – quest'ultimo sarebbe stato invisato alla sopracitata Leonardo S.p.A. perché critico su alcuni aspetti della fornitura. In relazione a tale capo di imputazione il senatore Siri avrebbe ricevuto la promessa di ingenti somme di denaro e comunque la dazione di ottomila euro.

In relazione al procedimento *de quo* il Pubblico ministero, all'udienza preliminare del 14 aprile 2021, ha fatto istanza al Giudice dell'udienza preliminare affinché fosse inoltrata al Senato della Repubblica la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche alle quali ha preso parte il senatore Siri.

L'originaria richiesta del Pubblico ministero aveva ad oggetto sia intercettazioni assunte tra il maggio e l'agosto del 2018 nel diverso procedimento n. 12460/17 R.G.N.R. D.D.A. (Palermo), intrattenute tra il senatore Siri ed il signor Paolo Franco Arata, sia captazioni inerenti al procedimento penale n. 40767/18 R.G.N.R. (Roma), acquisite a far data dall'ottobre 2018 e che avevano quali interlocutori lo stesso senatore Siri ed i signori Paolo Franco Arata e Federico Arata.

La richiesta del Pubblico ministero è stata tuttavia accolta dal Giudice per le indagini preliminari limitatamente alle intercettazioni delle conversazioni intrattenute dal senatore Siri con Paolo Franco Arata ed acquisite nel diverso procedimento della Procura di Palermo.

Dall'ordinanza risulta che la difesa dell'imputato ha interposto diverse eccezioni di matrice processuale al fine di suffragare il rigetto di tale richiesta – tutte rigettate dal giudice precedente – tra le quali in particolare: la tardività dell'istanza, formulata nel corso dell'udienza preliminare, basata sul dato letterale dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003; l'incompatibilità con il rito abbreviato; l'inutilizzabilità delle intercettazioni realizzate nel diverso procedimento della Procura della Repubblica di Palermo per violazione dell'articolo 270 del codice di procedura penale.

La difesa ha inoltre opposto il carattere indiretto e non fortuito delle predette attività di ascolto.

Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, il Giudice dell'udienza preliminare ha affermato che «*Armando Siri, per i reati per cui si procede, è stato iscritto nel registro degli indagati unitamente ad Arata Paolo Franco in data 24.09.2014 [recte 25 settembre 2018, come accertato all'esito di un'integrazione istruttoria da parte della Giunta], a seguito delle conversazioni captate dalla Procura della Repubblica di Palermo a mezzo captatore informatico inserito nel cellulare di quest'ultimo nel procedimento n. 12460/17, iscritto anche per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis c.p.*».

Secondo il Giudice, apparirebbe quindi evidente l'occasionalità della captazione delle conversazioni intercorse tra l'indagato nel diverso procedimento Paolo Franco Arata ed il senatore Siri, *«non essendo, all'epoca dei fatti, emersi elementi concreti dai quali desumere che la persona intercettata potesse essere un interlocutore abituale del parlamentare»*.

Per quanto concerne invece le conversazioni intercorse tra i due indagati successivamente all'iscrizione del senatore nel registro degli indagati, il Giudice dell'udienza preliminare ne ha ritenuto il carattere indiretto e non casuale. Ha rilevato infatti che, nelle informative della polizia giudiziaria poste a fondamento dei provvedimenti autorizzatori e dalle proroghe delle intercettazioni adottate dal Giudice per le indagini preliminari, era chiaramente indicato come l'oggetto di indagine a carico dell'Arata fossero proprio i verosimili rapporti corruttivi intercorso con il senatore Siri. Sottolinea l'autorità procedente che, invero, era stata evidenziata sin dalla prima richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione l'elevata probabilità che gli indagati potessero sentirsi tra loro, direttamente o indirettamente attraverso soggetti terzi.

Sotto il profilo della rilevanza viene sottolineato che le conversazioni sarebbero necessarie per l'accertamento dei fatti in contestazione, riguardando la vicenda relativa all'emendamento proposto da Paolo Franco Arata e sostenuto dal senatore Siri nella sua veste di Sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito di provvedimenti normativi in materia del cosiddetto «minieolico»; le stesse sarebbero quindi astrattamente rappresentative del contesto spazio-temporale in cui avrebbe operato il senatore e Sottosegretario Siri a seguito della consegna o promessa di denaro nelle modalità e finalità prospettate dall'accusa.

Conclusivamente, il Giudice dell'udienza preliminare ha chiesto al Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni e comunicazioni telefoniche *«indicate in parte motiva e relative al procedimento n. 12460/17 RGNR DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo»*.

Nella seduta del 13 ottobre la Giunta ha approvato all'unanimità la proposta di integrazione istruttoria avanzata dal relatore, volta ad ottenere dalla competente autorità giudiziaria un chiarimento circa un apparente contrasto tra alcune affermazioni contenute nella domanda ed inerenti, in particolare, alla data di iscrizione del senatore Siri nel registro degli indagati.

In data 4 novembre 2021 la Presidenza del Senato ha trasmesso la risposta inviata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, il quale ha chiarito che la data del 24 settembre 2014 (riportata nel provvedimento del 23 giugno 2021) è stata frutto di un errore materiale e che il giorno dell'iscrizione del senatore nel registro degli indagati è quello del 25 settembre 2018. Ha altresì ribadito che la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle conversazioni e comunicazioni telefoniche riguarda esclusivamente quelle registrate nel predetto procedimento, tutte anteriori all'iscrizione del senatore Siri nel registro degli indagati, non essendo invece stata accolta la richiesta del Pubblico ministero in re-

lazione alle conversazioni telefoniche intercorse tra Paolo Franco Arata ed il senatore Siri successive al 25 settembre 2018.

Dagli atti inviati dall'autorità giudiziaria si evince quindi che trattasi delle seguenti conversazioni, assunte nel procedimento penale n. 12460/17 R.G.N.R. D.D.A. Palermo: Progressivo n. 2521 del 15 maggio 2018; Progressivo n. 2523 del 15 maggio 2018; Progressivo n. 2618 del 17 maggio 2018; Progressivo n. 5760 del 27 luglio 2018; R.I.T. 541/18 – Prog. n. 5997 del 4 agosto 2018 (SMS); R.I.T. 541/18 – Prog. n. 6043 del 6 agosto 2018 (SMS); R.I.T. 541/18 – Prog. n. 6044 del 6 agosto 2018 (SMS); Prog. n. 6090 del 6 agosto 2018.

Si ritiene utile ribadire alcuni principi di carattere generale, attinenti al tema delle cosiddette intercettazioni indirette, già affermati in più occasioni dalla Giunta.

Si precisa a tal proposito che nei casi di intercettazioni su utenze di terzi non aventi la qualifica di parlamentare, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve verificare quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, in *fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si prevede possano comunicare col parlamentare, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare stesso.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2010, sottolinea che ci può essere anche un mutamento di direzione dell'atto di indagine, nei casi in cui le prime intercettazioni rivestano il requisito dell'occasionalità, mentre le successive perdano tale requisito, essendosi resa conto l'autorità giudiziaria del coinvolgimento di un parlamentare nella vicenda penale. In tale secondo caso, l'autorità giudiziaria dovrebbe interrompere le intercettazioni e chiedere alla Camera competente l'autorizzazione preventiva alla captazione. Ove non lo facesse le intercettazioni sarebbero indebitamente assunte e la Camera competente – in caso di richiesta all'utilizzo *ex post* – potrebbe denegare l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse nei confronti del parlamentare (per l'utilizzo nei confronti dei terzi tale autorizzazione non è richiesta).

In definitiva sono astrattamente configurabili tre distinte categorie di intercettazione: le intercettazioni dirette (ossia effettuate su utenza del parlamentare), per le quali occorre munirsi *ex ante* (ossia prima dell'effettuazione della captazione) di autorizzazione del Senato; le intercettazioni occasionali, effettuate su utenze di terzi e per le quali la direzione dell'atto di indagine è rivolta esclusivamente nei confronti dei terzi. In tali casi la captazione di conversazioni del parlamentare è meramente occasionale e conseguentemente il *fumus persecutionis* non può oggettivamente configurarsi, vista la connotazione di fortuità delle stesse. In tali casi si richiede l'autorizzazione all'utilizzo nei confronti del parlamentare *ex post* (ossia dopo l'effettuazione), essendo impossibile inviare *ex ante* la richiesta in



quanto l'autorità giudiziaria non stava svolgendo indagini nei confronti del parlamentare (ma di terzi) e si accorge successivamente del coinvolgimento del parlamentare nei reati; le intercettazioni indirette in senso stretto, quando l'autorità intercetta l'utenza di terzi con l'obiettivo di captare conversazioni del parlamentare. Tale intercettazione viene equiparata alle intercettazioni dirette, nel senso che l'autorità giudiziaria deve munirsi *ex ante* dell'autorizzazione. Ove non lo faccia l'autorizzazione all'utilizzo deve essere denegata dal Senato.

Con riferimento al caso di specie, si evidenzia che dopo le prime due telefonate del 15 maggio 2018 la Procura poteva, alla stregua di criteri di plausibilità e di ragionevolezza, rendersi conto del coinvolgimento di un parlamentare e conseguentemente avrebbe dovuto sospendere immediatamente le captazioni; ove avesse voluto proseguire le stesse, avrebbe quindi dovuto richiedere l'autorizzazione al Senato. Invece l'autorità giudiziaria, anche dopo il 15 maggio, ha continuato le intercettazioni, le quali pertanto, nel periodo successivo alla predetta data, non possono più rivestire la connotazione di occasionalità.

Si sottolinea a tal proposito che la successione di telefonate con un parlamentare in un arco temporale ridotto costituisce ragionevolmente un elemento sintomatico rilevante circa l'abitudine dei rapporti tra il parlamentare ed il terzo. Nel caso di specie, in una stessa giornata si sono susseguite ben due telefonate tra il signor Arata ed il senatore Siri che avrebbero dovuto indurre gli inquirenti a richiedere l'autorizzazione a procedere da parte del Senato per proseguire l'attività captativa.

È ragionevole supporre che la polizia giudiziaria abbia reso immediatamente edotta l'autorità giudiziaria in ordine alla circostanza del colloquio tra l'intercettato ed il parlamentare. Peraltro, anche ove ipoteticamente ci fosse stato un ritardo comunicativo tra la polizia e il magistrato, lo stesso non può in alcun modo rilevare in quanto il mutamento di direzione dell'atto di indagine deve essere riferito alle autorità inquirenti e non soggettivamente al magistrato. In altri termini, il mutamento di direzione dell'atto di indagine si ha nel momento in cui gli inquirenti (a partire dalla polizia giudiziaria che sta operativamente effettuando le intercettazioni su incarico dell'autorità giudiziaria) si rendono conto del coinvolgimento di un parlamentare e della conseguente necessità di richiedere l'autorizzazione per proseguire le captazioni.

La caratterizzazione dei procedimenti della Giunta e del Senato ovviamente esclude che la stessa possa ricercare prove della conoscenza da parte degli inquirenti della circostanza del coinvolgimento di un parlamentare, atteso che è precluso alla Giunta l'utilizzo di mezzi di ricerca della prova, come pure la facoltà di ascoltare testimonianze. La Giunta opera secondo criteri di plausibilità e verosimiglianza, alla luce dei quali appare ragionevolmente configurabile nel caso di specie un mutamento di direzione dell'atto di indagine dopo le due telefonate del 15 maggio 2018. In altri termini, quello che rileva è il «*fumus mutationis*» e non la prova della «mutazione» stessa.

Appare quindi evidente che tutte le telefonate captate successivamente al 15 maggio 2018 risultano prive del requisito della casualità e pertanto non può essere autorizzato l'utilizzo delle stesse nei confronti del senatore Siri.

Il relatore pertanto propone di respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria per le comunicazioni del 17 maggio 2018 e del 27 luglio 2018, prog. n. 5997 del 4 agosto 2018, prog. n. 6043 del 6 agosto 2018, prog. n. 6044 del 6 agosto 2018 e prog. n. 6090 del 6 agosto 2018.

Riguardo alle telefonate del 15 maggio 2018 – progressivo n. 2521 e progressivo n. 2523 occorre verificare se per le stesse sussista il secondo requisito previsto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ossia la necessità delle intercettazioni stesse ai fini dell'attività di indagine, sotto l'esclusivo profilo della non implausibilità della motivazione fornita.

Per quanto concerne la motivazione sulla «necessità» dell'atto investigativo si ricorda preliminarmente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010 (nel punto n. 4 della parte in diritto), rileva che la legge n. 140 del 2003 prevede che *«tanto il compimento – nei confronti diretti del parlamentare – dell'atto da autorizzare preventivamente (artt. 4 e 5), quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare stesso di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto (art. 6), devono essere assistiti da un criterio di "necessità" (in tale senso dovendosi intendere anche l'espressione "quando occorre", recata dal comma 1 dell'art. 4)»*.

Precisa la Consulta nella predetta sentenza che *«la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale "necessità" spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, la quale peraltro deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare»*.

La Corte non si limita a prevedere un obbligo dell'autorità giudiziaria di «minimo sacrificio» contemplando a suo carico anche uno specifico onere motivatorio: *«Detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale»*.

La Corte precisa che l'autorità giudiziaria ha il dovere di indicare nella richiesta gli elementi su cui questa si fonda, sottolineando che vanno evocate nella richiesta *«da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare. A fronte di ciò – e per converso – la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità»*.

Nella sentenza fin qui citata la Corte considera compatibile con i principi costituzionali il diniego della richiesta di autorizzazione, fondato

sulla carenza motivatoria dell'istanza dell'autorità giudiziaria. Recita la sentenza, al punto 6 della parte in diritto: *«In realtà, dalla lettura della richiesta di autorizzazione nel confronto con quella della delibera, si apprezza che la ragione essenziale e determinante del diniego è l'assenza, nella prima, di una motivazione adeguata, in rapporto ai contenuti dell'atto che si intendeva compiere e agli elementi probatori acquisiti e rappresentati a sostegno, circa la "necessità" dell'atto stesso, nei sensi indicati più sopra (punto 3). E non vi è dubbio che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri».*

In relazione a tale profilo si osserva che a pagina 9 del documento è scritto testualmente che il Tribunale di *«Trapani ha trasmesso tutte le risultanze emerse nell'ambito di quel procedimento in relazione alla vicenda relativa all'emendamento promosso da Paolo Arata e sostenuto dal Sen. Siri nella sua veste di allora Sottosegretario al M.I.T.»* (brano riportato testualmente dall'atto in questione).

Si precisa a tal proposito che il senatore Siri ha assunto la carica di Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti in data 13 giugno 2018. Tale elemento rende implausibile la sussistenza del requisito della necessità con riferimento alle due telefonate del 15 maggio 2018, entrambe intercettate anteriormente all'assunzione della carica governativa in questione.

Questa contraddittorietà motivatoria crea un margine rilevante di incertezza rispetto al requisito della necessità delineato dalla Corte costituzionale e conseguentemente il relatore propone di respingere l'autorizzazione all'utilizzo anche per le telefonate del 15 maggio 2018 – progressivo n. 2521 e progressivo n. 2523.

In conclusione il relatore propone di respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018 – progressivo n. 2521 e progressivo n. 2523 per la incerta ed implausibile configurazione del requisito della necessità e, in relazione alle telefonate del 17 maggio 2018, del 27 luglio 2018, prog. n. 5997 del 4 agosto 2018, prog. n. 6043 del 6 agosto 2018, prog. n. 6044 del 6 agosto 2018 e prog. n. 6090 del 6 agosto 2018, di respingere la predetta richiesta non sussistendo il requisito della fortuità e occasionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **VERIFICA DEI POTERI**

#### **Comunicazioni della Vice Presidente D'Angelo in ordine a cariche rivestite da senatori**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 novembre 2021 e proseguito nella seduta del 24 novembre 2021.

La relatrice, senatrice D'ANGELO (M5S), ricorda preliminarmente che in data 12 ottobre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta una segnalazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) concernente la carica di amministratore unico del Consorzio per i servizi di igiene del territorio, presso la provincia di Treviso, rivestita dal senatore Gianpaolo Vallardi.

Il senatore Vallardi risulta ricoprire la carica di amministratore unico di suddetto consorzio: in particolare, nella segnalazione si evidenzia che dall'esame delle deliberazioni assembleari n. 9 del 27 aprile 2018, n. 6 del 2015, n. 9 del 2017, n. 6 del 21 ottobre 2019, l'Assemblea, rinunciando alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ha nominato Presidente del Consorzio Gianpaolo Vallardi, delegando allo stesso le competenze statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale, fino alla approvazione del testo unico sui servizi pubblici locali o in presenza di diversa soluzione dell'Assemblea e comunque sino al 31 dicembre 2024.

Si è quindi approfondita la figura del consorzio e della sua natura giuridica: i consorzi sono costituiti tra enti locali allo scopo di assicurare la gestione in forma associata e organica di determinati servizi pubblici e funzioni che non possono essere garantiti con efficienza su semplice base comunale, mentre quanto alla loro natura giuridica, sulla base di una giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, si configurano come enti pubblici economici.

Questa qualificazione risulta confermata nell'articolo 1 dello statuto del Consorzio per i servizi di igiene del territorio, che ha carattere volontario e riunisce 44 comuni appartenenti alla provincia di Treviso, già appartenenti al soppresso Ente di Bacino TV1. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale quale Ente Pubblico economico.

In base all'articolo 4 dello statuto ciascun ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dell'attività di essa, con la quota percentuale riferita alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

In base all'articolo 21 dello statuto, il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle quote di partecipazione degli Enti consorziati e si avvale dei propri mezzi finanziari.

Con riferimento al giudizio sull'eventuale incompatibilità della carica rivestita dal senatore Vallardi, se in passato la prevalente giurisprudenza parlamentare confrontatasi con cariche rivestite nell'ambito di consorzi, enti o autorità di bacino si è espressa per una valutazione di compatibilità con il mandato parlamentare, si deve tener conto di un quadro normativo che risulta ora integrato dalle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 39 del 2013 recante «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*».

In particolare, rilevano nel caso in esame l'articolo 11, comma 1 «*Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare*»; l'articolo 1, comma 2, lett. 1) che definisce «*per "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico", gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.*»; l'articolo 1, comma 2, lett. b) che per «enti pubblici», definisce «*gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati*».

L'elemento caratterizzante richiesto dall'assetto normativo richiamato riguarda pertanto l'esercizio di poteri gestori affidati a colui che ricopre le cariche di Presidente o di amministratore, oltre che la necessità di rimuovere ogni fattore che pregiudichi il rispetto del principio di trasparenza per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, soprattutto nell'ottica di prevenire i fenomeni di corruzione o posizioni di conflitto di interessi e di osservare il principio di distinzione tra le competenze degli organi di indirizzo politico e gli organi amministrativi, sui quali ricade la responsabilità principale per l'adozione degli atti amministrativi e di gestione.

L'audizione del senatore Vallardi, svoltasi il 24 novembre scorso, ha fornito alcuni elementi di valutazione. Da una parte, occorre riconoscere che lo stesso senatore ha dichiarato la carica rivestita all'interno del Consorzio, per la quale peraltro ha affermato di non ricevere alcun compenso o rimborso e che lo stesso ente risulta avere una competenza assai delimitata, in ordine in particolare alla gestione di una discarica in via di dismissione.

Dall'altra parte, tuttavia, come si ricava dalla deliberazione assembleare n. 6 del 21 ottobre 2019, la stessa scelta dell'Assemblea del Consorzio di rinunciare, fino ad un nuovo assetto normativo da parte del legislatore statale, alla nomina di un Consiglio di amministrazione delegando al Presidente del Consorzio, il senatore Vallardi, le competenze statutariamente attribuite allo stesso consiglio di amministrazione risponde all'opportunità di una semplificazione dell'attività esecutiva del Consorzio al fine di garantire continuità alla sua azione gestionale ed amministrativa.

Risulta altresì confermata la natura di ente pubblico economico del Consorzio, nonché la carica ricoperta dal senatore Vallardi di amministratore unico all'interno del Consorzio che risulta comunque operativo, con l'adozione di delibere riguardanti, ad esempio, l'affidamento di servizi o impegni di spesa.

Pur considerata la giurisprudenza parlamentare pregressa, si deve quindi constatare in via oggettiva che il predetto cumulo di cariche rischia

di confliggere con le previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013, data la natura di ente pubblico economico, di livello locale, del Consorzio e la natura dell'incarico di amministratore unico che comporta inevitabilmente l'adozione di atti amministrativi e di gestione diretta.

Per questi motivi, quindi, si configurerebbe una proposta volta a dichiarare l'incompatibilità della carica rivestita dal senatore Gianpaolo Valardi, amministratore unico del Consorzio per i servizi di igiene del territorio, presso la provincia di Treviso, proposta sulla quale, tuttavia, si riserva ulteriori valutazioni e approfondimenti anche alla luce di una opportuna discussione che faccia emergere gli orientamenti dei Gruppi su tale questione.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito della questione su cui ha riferito la senatrice D'Angelo avrà luogo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLE QUESTIONI PENDENTI IN TEMA DI VERIFICA DEI POTERI*

Il PRESIDENTE informa che in merito agli esiti degli ordini del giorno, votati dal Senato nella seduta del 2 dicembre scorso, con riferimento alla prosecuzione dei lavori della Giunta per la regione Campania e per la Circoscrizione Estero – Ripartizione America meridionale si rende necessario un sollecito approfondimento da parte dei relatori incaricati.

Ritiene, a suo avviso, preliminare affrontare la vicenda elettorale dell'America meridionale che riveste un'oggettiva precedenza dato che, in virtù della mancata convalida dell'elezione del senatore Cario votata dal Senato, il *plenum* dell'Assemblea presenta al momento un seggio non ricoperto, circostanza che, a suo avviso, impone alla Giunta di affrontare in tempi solleciti la questione che si è aperta, in considerazione dell'imminente elezione del Presidente della Repubblica che vedrà impegnato il Parlamento riunito in seduta comune, nel prossimo mese di gennaio.

Gli scenari e le opzioni possibili sono diversi e, come detto, sarà compito dei Vice Presidenti Cucca e D'Angelo approfondirli: da una parte, l'oggettiva dissonanza nei contenuti degli ordini del giorno – uno in precedenza respinto ed un altro successivamente approvato dall'Assemblea – contiene una sua problematicità intrinseca che potrebbe comportare nuovi adempimenti istruttori da parte della Giunta per verificare la fondatezza del cosiddetto giudizio prognostico prospettato dal candidato Porta, magari tramite l'estensione del campione di schede da sottoporre ad ulteriori controlli.

D'altra parte, comunica di aver ricevuto nei giorni scorsi un'istanza da parte di Francisco Nardelli – candidato per la lista Usei nella medesima ripartizione che, nelle elezioni del 2018, ha riportato il maggior numero di preferenze dopo il senatore Cario – il quale sostiene, tra l'altro, che per-

mane una netta differenza di voti a vantaggio dell'Usei, richiedendo, come primo dei non eletti, di essere proclamato senatore, nel rispetto della volontà popolare che è stata espressa.

A quanto finora riferito deve aggiungere che lo stesso senatore Cario si è rivolto al Presidente del Senato e, per conoscenza anche al Presidente della Giunta, per chiedere la revoca immediata della delibera di non convalida approvata dal Senato e il ripristino della precedente carica, oltre al risarcimento di tutti i gravissimi ed ingentissimi danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati e derivandi dall'illegittima decisione assunta dalla Presidente del Senato della Repubblica di consentire una votazione, a suo avviso, del tutto preclusa.

Peraltro, su tale istanza la Giunta non ha alcuna competenza.

Come risulta evidente, sia pur ad una prima valutazione, la controversia, ancora in corso, esige un sollecito riesame da parte dei relatori in modo che riferiscano in tempi brevi alla Giunta.

Con riferimento poi agli sviluppi riguardanti la regione Campania, l'ordine del giorno approvato dall'Assemblea ha rinviato la controversia in Giunta affinché rettifichi i dati elettorali di proclamazione relativi a tale regione e istruisca gli adempimenti conseguenti. La questione verte quindi sull'accertamento dei risultati elettorali e sulla loro rettifica.

Il relatore, senatore Paroli, in primo luogo, dovrà quindi valutare in che termini si potrà effettuare tale rettifica, anche tramite ulteriori controlli su verbali, tabelle di scrutinio e schede delle sezioni elettorali nelle quali si sono registrati in maniera più significativa dati discordanti o non parificati, anche tenuto conto che durante l'istruttoria si è appurato che le schede di diverse sezioni elettorali non sono più disponibili.

Alla luce della oggettiva rilevanza di entrambe vicende ancora irrisolte, preannuncia che l'ordine del giorno della seduta già fissata per il giorno 14 dicembre sarà integrato con il seguito dell'esame della verifica dei poteri nella Circoscrizione Estero – Ripartizione America meridionale e nella regione Campania. Anticipa fin da ora che entrambe le vicende potranno essere oggetto di ulteriori sedute della Giunta, da programmare prima della pausa natalizia.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) reputa che per quanto concerne il caso riguardante la Circoscrizione Estero – Ripartizione America meridionale, l'esito delle votazioni avvenute la scorsa settimana in Assemblea abbia determinato un effetto chiaro ed ormai incontrovertibile, ossia la mancata convalida dell'elezione del senatore Cario e, quindi, la decadenza dal seggio parlamentare. Ulteriori questioni attinenti agli ordini del giorno che sono stati votati in Assemblea non competono alla Giunta, anche perché sono state chiarite in modo esauriente dal Presidente del Senato durante la stessa seduta del 2 dicembre scorso.

Compete invece alla Giunta una sollecita individuazione del senatore subentrante, tramite la corretta applicazione della normativa elettorale. Trattandosi peraltro di una questione che investe il *plenum* del Senato – nel quale attualmente non è ricoperto un seggio – reputa che la verifica

dei poteri inerente la ripartizione America meridionale vada esaminata e risolta sollecitamente dalla Giunta, con priorità ed urgenza rispetto ad altre tematiche.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Giunta prende atto di quanto riferito dal Presidente, anche in ordine all'integrazione dell'ordine del giorno della prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 13,45.*



## COMMISSIONI CONGIUNTE

### **3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### **III (Affari esteri e comunitari)**

della Camera dei deputati

Giovedì 9 dicembre 2021

### **Plenaria**

#### **8<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera*  
FASSINO

*Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Di Maio.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente FASSINO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sul Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata**

Il presidente FASSINO svolge un breve intervento introduttivo.

Il ministro DI MAIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati FORMENTINI (*Lega*) e VALENTINI (*FI*), la senatrice GARAVINI (*IV-PSI*), i deputati BERTI (*M5S*) e DELMASTRO DELLE VEDOVE (*FDI*), il senatore LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*), il deputato MIGLIORE (*IV*) e il senatore FERRARA (*M5S*).

Il ministro DI MAIO replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente FASSINO dichiara, infine, conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 dicembre 2021

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 188**

*Presidenza della Vice Presidente*

**EVANGELISTA**

*indi del Presidente*

**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 17,10*

*(sospensioni: dalle ore 15,55 alle ore 16 e dalle ore 16,45 alle ore 16,55)*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI,  
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI  
DI LEGGE NN. 758, 1948 E 2139 (GEOGRAFIA GIUDIZIARIA)*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI,  
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO  
DI LEGGE N. 552 (GIUSTIZIA TELEMATICA)*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA,  
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1877 (DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI AFFIDAMENTO E ADOZIONE DI MINORI)*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 dicembre 2021

**Plenaria****492<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024**

- **(Tab. 1)** – Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 *(limitatamente alle parti di competenza)*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che i Gruppi parlamentari hanno segnalato i rispettivi emendamenti prioritari, i cui elenchi sono *pubblicati in allegato*.

Avverte poi che, tra le proposte segnalate dai Gruppi parlamentari, sono da considerarsi inammissibili per materia gli emendamenti 13.0.55, 29.0.17, 38.0.13 (testo 2), limitatamente ai commi 1 e 2, 46.0.1 (testo 2), 50.0.56, 92.43, 93.4, 98.0.15, limitatamente al comma 2, 102.0.39, 120.0.37, 131.0.98 e 190.5. Si riserva, comunque, la possibilità di rivedere tali declaratorie di inammissibilità, sulla base di un ulteriore approfondimento istruttorio.

Altresì, si riserva di comunicare in una successiva seduta le proposte emendative inammissibili per copertura.

Avverte inoltre che sono state presentate le riformulazioni 8.7 (già 8.0.83 testo 2), 14.0.3 (testo 3), 25.3 (testo 2), 25.8 (testo 3), 31.1 (testo 3), 51.0.3 (testo 2), 51.0.80 (testo 3), 80.0.5 (testo 2), 93.0.29 (testo 3), 102.0.64 (testo 3), 104.27 (testo 3), 104.34 (testo 2), 112.0.2 (testo 3), 112.0.29 (testo 3), 113.0.30 (testo 3), 113.0.31 (testo 2), 166.0.1 (testo 2), 175.20 (testo 3), 190.0.25 (testo 2) e 190.0.26 (testo 2) (*pubblicate in allegato*).

Segnala poi che sono stati ritirati gli emendamenti 19.0.34 e 19.0.35.

Ricorda infine che nella precedente seduta si è chiusa la discussione generale e i relatori hanno rinunciato alle rispettive repliche.

Anche la sottosegretaria SARTORE rinuncia all'intervento di replica.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) informa di aver sostituito tre emendamenti già oggetto di segnalazione con altri emendamenti. Chiede poi alla Presidenza di essere autorizzata a segnalare un ulteriore emendamento.

I senatori DELL'OLIO (*M5S*) ed ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) avanzano analoga richiesta a nome dei rispettivi Gruppi.

Il PRESIDENTE acconsente a tali richieste.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se, nel caso in cui un emendamento sia dichiarato inammissibile per problemi di copertura, sia possibile riformularlo o sostituire la segnalazione con quella di un'altra proposta.

Il PRESIDENTE ritiene che, nel caso prospettato, si possa comunque cercare una soluzione in accordo con il Governo.

Propone altresì di fissare il termine per le eventuali riformulazioni e sostituzioni di emendamenti segnalati per lunedì 13 dicembre alle ore 12, restando salva la facoltà del Governo di avanzare proprie richieste di riformulazione in sede di votazione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

A seguito di una richiesta di chiarimento del senatore DELL'OLIO (*M5S*), il PRESIDENTE precisa che la possibilità prospettata consiste nella sostituzione, nell'ambito dei segnalati, di emendamenti ammissibili con altri emendamenti. Rinvia quindi ad altra seduta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## IN SEDE CONSULTIVA

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 8/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea *tanker heavy multi-role* A.M. (incluso kit *Stratevac*) (n. 321)**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria volta a dare risposta agli ulteriori rilievi sollevati dalla relatrice.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*), anche alla luce dell'ulteriore nota integrativa messa a disposizione dal Governo, propone quindi l'approvazione del seguente schema di osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: il finanziamento della prima *tranche* del programma richiede uno stanziamento di 588 milioni di euro, distribuiti sulle annualità dal 2021 al 2029, al cui reperimento si provvederà a valere sul capitolo 7120, piano gestionale 2, del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti; in merito alla seconda *tranche* del programma, viene fornita l'indicazione dei servizi oggetto di acquisizione, secondo un cronoprogramma di massima che dovrà prevedere lo stanziamento complessivo di 822 milioni di euro negli anni dal 2021 al 2035. Si tratta, in particolare, dei seguenti servizi: incremento del supporto logistico per il mantenimento dell'efficienza e operatività dei velivoli secondo gli schemi riportati nell'appropriata manualistica tecnica in vigore; acquisizione delle parti di ricambio e dei consumabili per l'effettuazione di attività manutentive straordinarie non programmabili fino al terzo livello tecnico (incluso il supporto dei *kit stratevac*); risoluzione delle obsolescenze; raggiungimento e mantenimento dei requisiti addestrativi del personale; l'utilizzo delle risorse individuate per il finanziamento del programma in titolo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime; preso altresì atto che, in base alla documentazione integrativa messa a disposizione dal Governo: con riferimento all'introduzione dei primi quattro *tanker* B767 e alla relativa spesa per l'acquisizione e il supporto tecnico-logistico, viene riportato che il programma, finanziato con risorse a Bilancio Ordinario della Difesa, è stato approvato con decreto ministeriale SMA 24/2000 e l'acquisizione, comprensiva dell'iniziale supporto logistico integrato (SLI), ha visto il suo completamento nel 2015. In particolare, per garantire l'efficace continuità operativa della linea, il programma KC-

767: nel 2015, quale intervento emergenziale, ha ricevuto risorse dalla manovra di assestamento di bilancio per complessivi 24,9 milioni di euro, consentendo il prolungamento del contratto di supporto logistico integrato fino a gennaio 2017, nell'ambito di una più ampia strategia di mantenimento delle condizioni operative dello Strumento; nel 2016, è stato oggetto di un ulteriore finanziamento per un contratto "ponte" di sostegno logistico della durata di 6 mesi (a decorrere da gennaio 2017) per circa 12 milioni di euro; nel 2017, ha usufruito di un nuovo contratto di supporto logistico per circa 82 milioni di euro nel triennio 2017-2019 e circa 80 milioni di euro nel successivo triennio 2019-2021; in ultimo, nel 2021, è stato oggetto di un nuovo intervento con risorse derivanti dal Fondo Composito della Difesa, pari a circa 61 milioni di euro; con riguardo all'evoluzione della capacità dell'Aeronautica militare, viene rappresentato che il compimento della prima *tranche* del programma garantirebbe l'acquisizione di ulteriori due assetti, a sostegno di una flotta che, per le proprie caratteristiche, ha assunto un ruolo fondamentale nel garantire la capacità di proiezione e sostegno dello Strumento militare, soprattutto in un contesto caratterizzato da una sempre maggior cooperazione internazionale e di Alleanza (NATO). Infatti, la flotta *tanker heavy multi-role* garantisce, grazie alla versatilità degli assetti, di effettuare tre tipologie prioritarie di missione, ovvero il rifornimento in volo, elemento-chiave per permettere di estendere il raggio d'azione e la persistenza degli assetti cui garantisce il supporto; il trasporto "strategico", in quanto il KC-767, derivazione della piattaforma commerciale Boeing 767-200ER, è un velivolo da trasporto a medio-lungo raggio e le sue caratteristiche permettono di estendere la capacità di proiezione delle forze ed il loro sostegno logistico entro ed oltre le aree oggi d'interesse geo-strategico del Paese e, di rimando, della Difesa; il trasporto sanitario (in bio-contenimento e non, mediante l'acquisizione dei *kit stratevac*); in relazione all'indotto creato dalle aziende italiane, viene fatto presente che il programma offre potenziali opportunità di consolidamento di già virtuosi rapporti tra l'industria nazionale e quella USA, mediante specifiche commesse nei confronti di imprese italiane. Nell'ambito del supporto logistico industriale fornito alla flotta *tanker*, ad esempio già il contraente principale si avvale di società italiane che effettuano attività manutentive sul sedime di Pratica di Mare. L'incremento degli assetti comporterebbe, dunque, il conseguente aumento della ricaduta economica su industrie italiane, con un ritorno industriale – per quel che concerne il supporto logistico (SLI) e manutentivo – stimato intorno al 40 per cento dell'investimento globale. Inoltre, le future fisiologiche obsolescenze dei sistemi di bordo, *in primis* la componente avionica, settore nel quale l'industria italiana ha un ruolo di primo piano, incrementerebbero ancor più tale indotto; con riferimento divisione delle spese e dei benefici derivanti dalla seconda *tranche* del programma, si osserva che vale quanto già descritto per la prima *tranche*, sia con riguardo alle capacità operative da esprimere, in ragione di un auspicato sviluppo della flotta e conseguente mantenimento, se non incremento capacitivo, sia per gli aspetti economici e di indotto, in ragione del fatto che la se-

conda *tranche* del programma afferisce più marcatamente ad aspetti legati al sostegno logistico e aggiornamento della flotta, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è relativo alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva le osservazioni proposte dalla relatrice.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un «Sistema di sistemi» di combattimento aereo di 6ª generazione – *Future Combat Air System* (FCAS) (n. 327)**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il programma pluriennale in esame è riferito alla partecipazione italiana all'iniziativa trilaterale denominata «Tempest», consistente nello studio, nello sviluppo, nella sperimentazione, nella qualifica e nell'entrata in servizio dei primi esemplari di un sistema di aerei da combattimento di sesta generazione – *Future Combat Air System* (FCAS) –, integrato con sistemi cooperanti non pilotati (velivoli a pilotaggio remoto o *adjuncts*), satelliti ed altri assetti militari. I nuovi velivoli sono destinati a sostituire la flotta Eurofighter a partire dal 2035, con una vita operativa estesa fino alle ultime decadi del secolo. Il progetto prevede, inoltre, che tutti gli elementi del sistema siano collegati da una rete «intelligente», basata su un'architettura *cloud* dedicata (*combat cloud*), intelligenza artificiale (AI) e potenti *datalink* di nuova generazione.

Con riferimento all'origine del programma, nella nota tecnica allegata allo schema di decreto in esame, si fa presente che nel dicembre 2020 l'Italia, il Regno Unito e la Svezia, al fine di ridurre il *gap* tecnologico che contraddistingue le singole realtà europee rispetto ai leader mondiali nel settore aerospaziale, hanno sottoscritto un *Memorandum of Understanding* per la cooperazione in un nuovo sistema aereo da combattimento.

Il cronoprogramma progettuale è concepito in quattro fasi di sviluppo: 1) fase di valutazione e analisi e progettazione preliminare; 2) fase di sviluppo avanzato; 3) fase di produzione iniziale; 4) fase di produzione avanzata, con un orizzonte temporale pluriennale di circa trenta anni, nel periodo 2021-2050.



L'onere previsionale iniziale per l'Italia a supporto dello sviluppo del programma, inclusivo delle fasi 1 e 2, è al momento quantificato in circa 6 miliardi di euro alle condizioni economiche dell'anno in corso.

La prima fase consiste in attività prodromiche rispetto alla sottoscrizione degli accordi attuativi internazionali tra i Paesi *partner*, poiché è necessario assicurare, già dal corrente anno, la piena operatività (con la formalizzazione di specifici contratti) dei processi di ricerca e innovazione per assicurare da subito un contributo nazionale rilevante per una partecipazione di alta qualità, i cui costi, ripartiti dal 2021 al 2035, risultano dalla scheda tecnica allegata allo schema di decreto. La seconda fase, invece, arriverà fino allo sviluppo del capo-serie.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria della prima fase, pari a 2 miliardi di euro, ad essa si provvederà mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa, missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», capitolo 7120 «Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi», piano gestionale 2 «Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale, ai mezzi per l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese quelle relative ai carbolubrificanti per le esigenze delle forze armate ivi comprese le attività complementari».

La seconda fase, da cui consegue un onere stimato in 4 miliardi di euro, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione. Si afferma, inoltre, che dette fasi successive saranno oggetto di separati, specifici decreti approvativi ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'Ordinamento Militare e contrattualizzate subordinatamente al raggiungimento del desiderato livello di maturazione tecnologica nonché alla disponibilità di utili risorse a valere dei prossimi strumenti finanziari previsti in legge di bilancio ovvero di specifici provvedimenti *ad hoc*.

La cronologia dei pagamenti relativi alla fase del programma sottoposta al parere parlamentare va dal 2021 al 2035. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma «Tempest» è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 61), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto sopra. Il programma viene riportato (pag. 57), inoltre, per un importo di 2 miliardi di euro, nella proposta approvata dalla Difesa per la ripartizione tra vari progetti delle risorse del Fondo relativo all'attuazione dei Programmi di Investimento Pluriennale per le esigenze di Difesa Nazionale istituito dalla legge di bilancio per

il 2021 sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, la cui dotazione è pari a 12,35 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2035.

Al riguardo, per quanto di competenza, preso atto che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla sola prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, appare necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, inoltre, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Servizio Affari internazionali del Senato e del Servizio studi della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi della relatrice.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: viene asserito, in premessa, che oggetto di approvazione dello schema in titolo sono le Fasi 1 e 2 del più ampio programma di acquisizione del sistema FCAS, mentre le successive Fasi 3 e 4 saranno oggetto di ulteriori specifici decreti, atteso che eventuali previsioni di natura finanziaria sarebbero ad oggi premature, in relazione alla portata del programma e allo spiccato profilo tecnologico che ne permea la progettualità; vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, né la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; per quanto attiene l'eventualità di possibili variazioni del cronoprogramma dei pagamenti, viene confermato che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere parlamentare, mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di iter paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla Fase 1 del programma, rispetto alla quale sono

state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma.».

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della Rete radar costiera e dei sistemi di *Maritime Situational Awareness land e sea based* della Marina Militare a supporto del controllo delle frontiere (n. 328)**

(Osservazioni alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, come precisato dallo Stato Maggiore della Difesa nella nota tecnica allegata allo schema di decreto in esame, l'obiettivo del programma è quello di assicurare la piena funzionalità della rete di siti radar utilizzata dalla Marina per la sorveglianza degli spazi marittimi di interesse nazionale. Tale rete è basata su apparati risalenti ai primi anni 2000, ed è soggetta a obsolescenze tecniche.

Al riguardo, fa presente che il programma d'arma in esame, di previsto avvio nel 2023, presenta uno sviluppo pluriennale, con una durata di 11 anni (periodo 2023-2033). Nello stato di previsione della Difesa, il programma afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale. Osserva inoltre che l'onere previsionale complessivo del programma è di 26 milioni di euro per l'evoluzione della Rete *radar* costiera e dei sistemi di *Maritime Situational Awareness land e sea based*, oltre al relativo sostegno tecnico-logistico decennale, ed è finanziato a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), capitolo 7120/40, allocati sul bilancio del Ministero della Difesa.

Rileva inoltre che la relazione riporta un cronoprogramma dei pagamenti dal 2023 al 2033, «meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento». A tale proposito, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in fun-

zione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Sempre con riferimento al richiamato cronoprogramma la Difesa, precisa che «in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitativo, i volumi e l'imputazione a capitolo descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione ex-ante allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti».

Osserva poi che il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio (pag. 91), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti sopra descritto, così aggregato: 0,7 milioni per il 2023, 6,2 milioni per il triennio 2024-2026, 19,1 milioni per il periodo 2027-2033. Al riguardo, per quanto di competenza, si chiede al Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Rileva che può inoltre essere utile chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare. Per ulteriori approfondimenti, rinvia infine alla relativa nota di documentazione del Servizio degli Affari internazionali del Senato e del Servizio studi della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi della relatrice.

Il RELATORE illustra la seguente proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, né la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; per quanto attiene l'eventualità di possibili variazioni del cronoprogramma dei pagamenti, viene confermato che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere parlamentare, mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di *iter* paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva le osservazioni proposte dal relatore.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – Air Command Control System) (n. 330)**  
(Osservazioni alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, nel dettaglio, che l'iniziativa afferisce ad un intervento di ammodernamento e rinnovamento relativo a sistemi d'arma, mezzi e beni direttamente destinati alla difesa nazionale, non riferibili al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte. Il programma, finanziato con stanziamenti tratti dai fondi del bilancio ordinario del Ministero della difesa, è «direttamente destinato alla difesa nazionale» ed afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare), Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) Segretariato Generale. Il programma, di previsto avvio nel corso del 2021, presentando un sviluppo pluriennale, si concluderà presumibilmente nel 2033. L'onere previsionale complessivo previsto per il completamento del programma è stimato in 214 milioni di euro (alle condizioni economiche del 2021) e si svilupperà in 2 *tranche* auto-consistenti. La spesa relativa alla prima *tranche* graverà, per un ammontare di 163,06 milioni di euro sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitoli 7120-04), sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 (capitolo 7120-24), nonché sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019 (capitolo 7120-38). La seconda ed ultima *tranche*, per un valore di 50,94 milioni di euro, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione. Essa consentirà a tutte le unità nazionali Interforze e di singola forza armata che contribuiscono alla Difesa Aerea Nazionale di poter operare su un unico sistema di C2 (Comando e Controllo). Il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso progressiva attuazione e/o ridefinizione della tempistica sottesa, nell'ambito della programmazione tecnico-finanziaria dello Stato Maggiore della Difesa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Sempre con riferimento al cronoprogramma, la Difesa, precisa

che «in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la descritta ripartizione fra capitoli rappresentano la migliore previsione *ex-ante* dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti».

A tale riguardo, per quanto di competenza, segnala che andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di documentazione del Servizio affari internazionali del Senato e del Servizio studi della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di chiarimenti.

La RELATRICE illustra la seguente proposte di osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto degli elementi istruttori presentati dal Governo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive con il seguente rilievo: si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva le osservazioni proposte dalla relatrice.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, inerente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina Militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 331)**

(Osservazioni alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievo)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto nel suo complesso si pone l'obiettivo di sostituire le Unità Ausiliarie della Marina attualmente in linea, ma di vecchia concezione, e dedicate al supporto logistico costiero (attuale Classe Gorgona), al servizio dei fari e del segnalamento marittimo (attuale Classe Ponza) e all'addestramento (in sostituzione dell'ormai dismessa Classe Aragosta), mediante la realizzazione di quattordici unità caratterizzate da semplicità di realizzazione e versatilità

di impiego di cui dieci Unità versione Moto Trasporto Costiero – Fari, e quattro Unità versione Tirocinio di Manovra. Il programma di realizzazione delle Unità è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2023 e di durata complessiva di circa 10 anni (2023-2032). L'onere previsionale complessivo del programma è di 600 milioni di euro, dei quali 210 milioni di euro per l'acquisizione di una prima tranche di Unità Navali. La prima *tranche* da 210 milioni è finanziata a valere sugli stanziamenti del Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa, derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 145 del 2018 (cap. 7120-38) per 90 milioni di euro, e sui capitoli del settore investimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (cap. 7120-01) per ulteriori 120 milioni di euro. La *tranche* successiva, di 390 milioni di euro (acquisizione restanti Unità Navali) sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione. In ogni caso, in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio» programma «Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» dello Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il cronoprogramma dei pagamenti – meramente indicativo, da aggiornarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento – è tuttavia relativo solo alla prima tranche di quattro unità per complessivi 210 milioni. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede riassuntive dei programmi di previsto avvio per 120 milioni di euro.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione della prima tranche del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori in-

terventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

A tale proposito, potrebbe essere utile chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria recante i chiarimenti richiesti.

La RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: viene asserito, in premessa, che oggetto di approvazione dello schema in titolo è l'intero programma d'arma, specificandosi che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie; vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione della prima *tranche* del programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, né la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; per quanto attiene l'eventualità di possibili variazioni del cronoprogramma dei pagamenti, viene confermato che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere parlamentare, mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di *iter* paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostante, con il seguente rilievo: si valuti l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva le osservazioni proposte dalla relatrice.



**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative «multi-missione multi-sensore» su piattaforma condivisa Gulfstream G-550 (n. 332)**

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievo)

Il relatore FANTETTI (*Misto-I-C-EU*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento alle finalità del programma, lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che, in linea con il nuovo Concetto Strategico della Difesa, si prevede la progressiva implementazione delle modifiche operative richieste al fine di portare la flotta di velivoli Gulfstream G-550 al completo standard operativo attraverso l'installazione di speciali suite multi-sensore, multi-missione. In ottica di uno sviluppo progressivo, bilanciato e sostenibile delle varie capacità abilitanti dello strumento, la 1ª *tranche* del programma, già soddisfatta per un ammontare di 1.223,1 milioni di euro, subordinava l'avvio di successive fasi di completamento all'identificazione delle necessarie risorse finanziarie. La 2ª *tranche*, oggetto del presente schema di decreto, è rivolta alla trasformazione operativa di 4 dei 6 velivoli G-550 di cui alla 1ª *tranche*, nonché a garantire i servizi di Supporto Logistico Integrato post consegna e le necessarie predisposizioni logistico-infrastrutturali. Il completamento del progetto avverrà attraverso l'attivazione di tranches successive alla seconda, portando a regime la capacità all'ottimale livello di espressione di una flotta di otto velivoli, in aggiunta ai due velivoli CAEW già in linea ed operativi dal 2016/17. L'onere previsionale della 2ª *tranche* del programma è stimato in circa 925 milioni di euro. La spesa graverà su vari capitoli del settore investimento del Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (cap. 7120-02 e 7120-20), eventualmente associabili a ulteriori fonti finanziarie che si rendessero utili o di successiva istituzione nel lungo arco temporale di servizio della capacità. Le successive *tranche*, del valore complessivo di circa 900 milioni di euro, finalizzate al completamento della conversione operativa a favore dei restanti due velivoli «*Green*» base JAMMS e al MCO/SLI (Mantenimento Condizioni Operative, Supporto Logistico Integrato) dell'intera flotta, saranno contrattualizzate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse, a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

Nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame è riportato il cronoprogramma dei pagamenti della seconda *tranche* del programma, meramente indicativo, da aggiornarsi sia in termini di volume che di estensione temporale a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra quelli la cui prosecuzione apporterà un'efficace sviluppo capacitivo alla Difesa (pag. 50).

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla seconda tranche del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Le ulteriori fasi dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione della seconda tranche del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Potrebbe essere utile chiarire, infine, se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria recante chiarimenti ai rilievi sollevati dal relatore.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: viene asserito, in premessa, che oggetto di approvazione dello schema in titolo è l'intero programma d'arma, specificandosi che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie; vengono fornite rassicurazioni sulla effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione della seconda *tranche* programma, nonché circa il fatto che il loro impiego non pregiudica precedenti impegni di spesa, né la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; per quanto attiene l'eventualità di possibili variazioni del cronoprogramma dei pagamenti, viene confermato che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere parlamentare, mentre, laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo precontrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo (di *iter* paritetico) al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo: si valuti

l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla seconda *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie e, comunque, di richiedere che sia fornita adeguata e specifica informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento Programmatico Pluriennale della difesa e nelle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi d'arma.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva le osservazioni proposte dalla relatrice.

**(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (*M5S*), facente funzioni di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che andrebbe confermato quanto già asserito in relazione alla versioni previgenti degli articoli 4 (obbligo vaccinale per i sanitari) e 4-*bis* (obbligo vaccinale per gli operatori delle strutture residenziali, socio-sanitarie e socio-assistenziali) del decreto-legge n. 44 del 2021 circa la sostenibilità ad invarianza di oneri dell'articolata procedura di comunicazioni e controlli ivi prevista, ulteriore rispetto a quella ordinaria, a carico di regioni e province autonome, aziende sanitarie locali, datori di lavoro, alla luce della necessità di implementarla nuovamente rispetto alla somministrazione della dose di richiamo. Altresì, sebbene la presenza di personale (sanitario e delle strutture di cui all'articolo 4-*bis*) non disposto a sottoporsi alla vaccinazione potrebbe determinare risparmi di spesa in termini di mancate retribuzioni, andrebbe chiarito se sia stata effettuata una stima della quota di personale che non si sottoporrà alla dose di richiamo, al fine di valutare le possibili ripercussioni sulla funzionalità del sistema sanitario e residenziale-socio-assistenziale, anche alla luce dell'eliminazione della possibilità di adibire il personale sanitario non vaccinato a mansioni che escludano il contatto con il pubblico.

Per quanto attiene all'articolo 2, la relazione tecnica si sofferma sulle sole ricadute dell'estensione dell'obbligo vaccinale per quanto concerne l'amministrazione scolastica statale. Tuttavia, considerato che la misura in esame troverà applicazione anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, le cui attività gravano sui bilanci degli enti territoriali (in particolare, rispettivamente, sulle regioni e sui comuni), risulta opportuna una conferma in merito al fatto che la certificazione di neutralità finanziaria possa riferirsi anche alle am-

ministrazioni coinvolte negli altri servizi educativi. Altresì, si chiedono rassicurazioni in merito alla possibilità di assicurare i livelli minimi di servizio, alla luce della prevista sospensione del relativo personale anche per le altre amministrazioni interessate dall'estensione dell'obbligo vaccinale.

In merito all'articolo 4, andrebbe chiarito, in relazione al notevole ampliamento dei mezzi di trasporto (in particolare quelli locali e regionali) la cui fruizione sarà condizionata al possesso del certificato verde, se, per effetto della necessità di effettuare controlli relativi al possesso della certificazione richiesta, anche se espletati secondo modalità a campione, possano derivare, anche indirettamente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale eventualità può essere riferita, ad esempio, a servizi di trasporto erogati in via diretta da pubbliche amministrazioni, ad imprese di trasporto incluse nel conto consolidato della pubblica amministrazione, a servizi di trasporto gestiti da enti strumentali della pubblica amministrazione, a contratti di servizio o altre forme di affidamento nei quali siano previste compensazioni del gestore privato al modificarsi delle condizioni economiche.

Relativamente all'articolo 6, andrebbe assicurato che l'adeguamento dei sistemi informatici per consentire di rilevare separatamente il certificato rilasciato sulla base della vaccinazione o della guarigione e quello concesso sulla base del tampone negativo sia realizzabile a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio.

Per quanto concerne l'articolo 7 sull'attività di controllo da parte delle forze di polizia e delle forze dell'ordine, per i profili di quantificazione, pur trattandosi di controlli a campione, anche se costanti, andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi utili a suffragare l'adeguatezza delle risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento di tali funzioni

Relativamente alle campagne di informazione di cui all'articolo 8, per i profili di quantificazione, si richiedono elementi di valutazione in merito alle iniziative formative e informative di cui si prevede l'attivazione e alla loro durata, nonché una stima dei relativi oneri in considerazione dei mass media che ne verranno coinvolti. A tale proposito, con particolare riguardo ai profili di copertura, posto che la disposizione prevede che ai suddetti fini si provvederà attraverso le risorse già specificamente previste per iniziative di tale natura nel bilancio della presidenza del Consiglio dei ministri, si richiedono le coordinate contabili di tali stanziamenti iscritti in bilancio per il triennio 2021/2023, nonché indicazioni in merito alla sostenibilità degli oneri stimati per le iniziative in esame, a fronte delle campagne informative e formative e ai relativi impegni di spesa che siano già in corso a carico dei predetti stanziamenti.

Per ulteriori approfondimenti e rilievi rinvia alla Nota n. 277 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, venerdì 10 dicembre 2021, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**A.S. 2448**  
**EMENDAMENTI SEGNALATI**  
**GRUPPO M5S**

2.0.23, 2.0.24 (testo 2), 2.0.25, 4.0.6, 4.0.15, 4.0.50, 5.0.1, 8.0.52, 10.53, 10.66, 10.0.80, 10.0.87, 11.0.42, 11.0.47, 11.0.48, 11.0.59, 12.5, 13.4, 14.44, 14.0.11 (testo 2), 14.0.30, 17.0.1, 18.0.8, 19.0.26, 22.0.21, 22.0.22, 23.0.20 (testo 2), 25.17 (testo 2), 25.20, 27.5, 29.0.8, 31.0.8 (testo 2), 31.0.15, 31.0.23 (testo 2), 32.0.4, 32.0.16 (testo 2), 32.0.19, 35.0.2, 35.0.4, 35.0.9, 35.0.11, 35.0.12, 38.0.25 (testo 2), 38.0.30, 40.0.13 (testo 2), 42.0.5, 43.9, 49.6, 50.0.33, 50.0.50, 51.9, 51.0.7, 51.0.92, 53.0.1, 76.4 (testo 2), 92.3, 92.23 (Testo 2), 92.42, 92.43, 93.6, 93.0.11 (Testo 2), 93.0.20 (Testo 2), 100.0.14 (testo 2), 101.6 (testo 2), 101.0.8, 102.0.29, 102.0.32, 102.0.37, 102.0.38, 102.0.39, 102.0.56, 102.0.89, 103.19, 104.10 (Testo 2), 104.31, 104.0.10, 107.15, 113.42 (testo 2), 113.0.37, 113.0.49, 115.2, 116.0.13, 120.0.16, 121.0.21, 122.7, 122.0.12 (testo 2), 123.0.11, 124.0.36, 128.0.1, 131.13, 131.29 (testo 2), 131.42 (testo 2), 131.0.26, 134.3, 136.0.17, 139.0.4, 141.12, 141.0.22, 142.3, 142.0.10, 150.0.1, 150.0.5, 151.0.2, 153.15, 154.0.5, 156.0.11 (testo 2), 159.0.14, 159.0.27, 165.0.7, 165.0.66, 165.0.75 (testo 2), 165.0.79, 165.0.80, 165.0.81, 165.0.82, 166.5, 170.0.1, 170.0.2, 172.0.5 (testo 2), 173.0.8 (testo 2), 173.0.9, 174.7, 174.0.12, 175.4, 180.0.4, 181.8, 181.0.33, 181.0.59 (testo 2), 183.4, 183.13, 184.11, 184.0.11, 186.0.2, 186.0.13, 186.0.18, 187.1, 187.6, 189.0.25, 192.2, 195.2, 195.0.4 e 196.0.22.

**A.S. 2448**  
**EMENDAMENTI SEGNALATI**  
**GRUPPO LEGA**

4.0.45, 8.0.20, 8.0.22, 8.0.32, 8.0.68, 8.0.97, 9.274, 9.0.57 (testo 2), 10.78, 10.0.72, 11.0.51, 12.0.8, 13.0.19, 15.10, 19.1, 19.0.14, 22.0.29, 24.1 (testo 2), 25.1, 25.24 (testo 2), 26.1, 30.0.38, 30.0.39, 30.0.51, 32.0.24, 32.0.28, 40.0.21, 43.0.4, 47.0.1, 48.0.7, 49.1, 49.0.3, 50.5, 50.0.1, 50.0.8 (testo 2), 50.0.38, 50.0.39, 50.0.40, 50.0.48 (testo 2), 51.0.64, 75.0.10, 84.0.8, 85.0.5, 88.0.8 (testo 2), 90.0.3, 91.13, 92.46, 93.0.6, 100.0.12, 101.0.5, 101.0.10, 102.0.7, 102.0.22, 102.0.41, 102.0.58, 102.0.86, 103.3, 103.70, 104.36, 105.3, 108.19, 109.0.7 (testo 2), 113.53, 113.0.27, 113.0.29, 115.0.2, 120.32, 120.0.37, 121.0.6,

122.19, 122.0.18, 124.5, 124.0.7, 124.0.16, 131.34, 131.0.22, 131.0.92, 132.10, 135.0.8, 137.2, 137.0.8, 137.0.21, 137.0.29, 138.3, 141.0.17, 141.0.18, 145.3, 146.1, 146.2, 146.0.1, 147.0.1 (testo 2), 147.0.3, 152.0.9, 156.0.14, 156.0.16, 157.0.9, 158.0.33, 162.0.9, 162.0.10 (testo 2), 163.5 (testo 2), 164.0.1, 164.0.6, 165.0.64, 165.0.68, 165.0.69, 165.0.71, 165.0.73, 168.0.7, 168.0.17, 171.3, 171.0.5, 174.0.11, 175.12, 175.24, 177.0.3, 181.0.14, 181.0.15, 181.0.25, 183.1, 183.0.41, 186.0.8, 189.0.13, 189.0.15, 190.0.4, 192.3 e 192.0.26.

**A.S. 2448**  
**EMENDAMENTI SEGNALATI**  
**GRUPPO FORZA ITALIA**

4.5, 8.0.75, 8.7 (già 8.0.83 testo 2), 8.0.100, 9.2000/28, 9.2000/39, 10.0.4 (testo 2), 10.0.17, 10.0.35, 10.0.40, 10.0.93, 10.0.96, 11.0.37, 11.0.39, 12.0.2, 13.0.2, 13.0.13, 13.0.61 (testo 2), 13.0.63, 13.0.64, 13.0.75, 14.6, 14.12, 14.0.20, 14.0.28, 14.0.32, 15.13, 18.0.3, 19.0.12, 19.0.52, 23.9, 23.11, 26.5 (testo 2), 27.0.8, 29.0.38, 30.0.54, 31.7, 32.1, 38.0.3 (testo 2), 38.0.18, 39.0.7, 39.0.23 (testo 2), 43.25, 43.0.6, 48.0.23, 51.13, 51.0.34, 51.0.41 (testo 2), 51.0.68, 51.0.94, 51.0.101, 52.0.4, 66.5, 66.0.3, 90.1, 91.5, 92.0.27, 94.19, 96.11, 96.0.9, 99.3, 101.0.17, 102.0.26 (testo 2), 102.0.69, 103.34, 103.40, 103.45, 103.64, 113.47, 113.56, 113.0.23, 113.0.42, 113.0.45, 116.0.3, 116.0.5, 120.0.10, 122.18, 123.0.9, 123.0.13, 124.0.6, 124.0.19 (testo 2), 124.0.33, 125.0.6, 131.0.53, 131.0.64, 131.0.98, 140.0.26, 146.0.6, 153.16, 158.0.23, 160.0.6, 165.0.10, 165.0.53, 168.10 (testo 2), 168.13, 169.1 (testo 2), 172.0.8, 174.0.5, 175.0.3 (testo 2), 178.0.11, 180.0.7, 181.0.51, 181.0.62, 182.0.2, 182.0.14, 183.21, 183.0.37, 184.0.14, 191.4, 191.0.2, 191.0.4, 192.4, 201.Tab.2.3.5 e 207.Tab.8.1.5 (testo 2).

**A.S. 2448**  
**EMENDAMENTI SEGNALATI**  
**GRUPPO MISTO**

2.25, 2.26, 4.2 (testo 2), 8.0.90, 9.15, 9.257, 9.259, 9.333, 9.0.18, 10.0.53, 13.0.66, 14.0.31, 15.0.39, 19.4, 19.0.36, 21.16, 21.61, 21.0.3, 23.7 (testo 2), 25.8 (testo 3), 25.25, 30.0.7, 30.0.24, 33.5, 33.0.11, 38.0.13 (testo 2), 38.0.27, 41.0.10, 43.0.1, 44.13, 50.0.10, 50.0.11 (testo 2), 51.0.35, 51.0.78, 60.4, 61.4, 71.0.1, 73.1 (testo 2), 85.5 (testo 2), 85.0.11, 88.0.5, 92.4, 92.45, 92.0.12, 93.0.4, 93.0.30, 94.0.14, 96.28 (testo 2), 98.0.15, 98.0.19, 99.0.4, 102.0.102, 103.27 (testo 2), 103.30, 103.71, 104.3, 105.0.2, 107.0.4, 107.0.5, 112.0.24, 112.0.27, 113.0.32, 120.18,

122.6, 122.0.19, 125.25, 126.0.1, 128.0.3, 140.0.2, 140.0.13, 141.0.6, 142.0.6, 149.0.13, 150.0.2, 153.4 (testo 2), 153.0.1, 153.0.6 (testo 2), 154.13, 155.0.16 (testo 2), 155.0.18, 157.0.1 (testo 2), 157.0.4, 158.0.20, 158.0.32, 162.0.6, 165.0.21, 165.0.48, 168.0.21, 170.4 (testo 2), 174.0.3, 175.0.2, 181.4, 183.15, 189.0.40, 190.0.1, 190.0.5, 190.0.18 e 196.0.9 (testo 2).

**A.S. 2448**  
**EMENDAMENTI SEGNALATI**  
**GRUPPO PD**

2.0.28, 4.4, 8.0.89, 9.0.58, 9.0.63 (testo 2), 13.0.16, 14.0.3 (testo 3), 15.12, 15.0.56, 22.0.6, 24.0.6, 25.3 (testo 2), 25.0.2, 27.1, 29.0.28, 31.1 (testo 3), 32.0.1, 32.0.14, 39.11, 39.0.19 (testo 2), 43.8, 46.0.10, 51.0.3 (testo 2), 51.0.80 (testo 3), 66.0.2, 80.0.5 (testo 2), 85.0.1 (Testo 2), 85.0.15 (Testo 2), 92.38 (testo 2), 93.3, 93.0.29 (testo 3), 94.0.15, 95.5, 96.7, 96.37-*bis* (testo 2), 98.0.8 (testo 2), 101.17 (testo 2), 102.0.6, 102.0.28 (testo 2), 102.0.31, 102.0.57, 102.0.72, 102.0.103, 102.0.105 (testo 3), 103.17 (testo 3), 104.27 (testo 3), 104.34 (testo 2), 104.0.16, 106.5 (testo 2), 112.0.29 (testo 3), 112.0.30, 113.39, 113.43, 113.51, 113.63, 113.0.30 (testo 3), 113.0.31 (testo 2), 118.2, 122.0.2 (testo 2), 124.0.5, 125.0.1, 131.0.51, 131.0.77, 131.0.94, 132.3 (testo 2), 136.1, 140.5, 140.0.19, 142.0.15 (testo 2), 153.22, 153.0.10, 154.2, 154.0.4, 154.0.9 (testo 2), 162.0.16, 165.0.6 (testo 2), 166.0.1 (testo 2), 174.0.8, 175.16-*bis* (testo 2), 175.20 (testo 3), 181.3 (testo 2), 181.0.86, 183.0.21, 184.0.2, 189.0.2 (testo 2), 191.0.5 (testo 2), 196.0.2 e 196.0.7.

**A.S. 2448**  
**EMENDAMENTI SEGNALATI**  
**GRUPPO FRATELLI D'ITALIA**

2.0.1 (testo 2), 2.0.26, 3.7, 4.3, 4.0.29, 5.0.12, 5.0.17, 5.0.27, 7.0.41 (testo 2), 8.0.19, 8.0.26 (testo 2), 8.0.28, 8.0.73, 9.0.68, 10.0.5, 11.7, 13.0.9, 13.0.55, 13.0.56, 13.0.83, 14.4, 14.0.8, 15.0.58, 19.0.53, 20.0.1, 23.0.6, 27.3, 28.5, 29.0.6, 29.0.17, 29.0.22, 29.0.23, 30.0.57, 33.4, 35.5, 35.0.13, 38.0.1 (testo 2), 40.0.2, 40.0.25, 50.0.56, 50.0.57, 51.2, 51.0.18, 51.0.53, 72.0.3, 78.0.8, 79.5, 88.0.2, 91.12, 92.0.20, 96.26, 98.0.10, 101.8, 101.9, 101.14, 102.0.64 (testo 3), 103.0.5, 107.0.9, 113.0.18, 116.23 (testo 2), 116.0.24, 122.0.29, 131.0.99, 136.3, 138.5 (testo 2), 140.0.9, 149.126, 149.133, 149.162 (testo 2), 162.17, 163.7, 165.0.1, 165.0.28, 165.0.56, 167.15, 167.0.1 (testo 2), 167.0.2, 181.0.19, 189.0.39, 191.7, 196.1 e 196.0.1.



**A.S. 2448**  
**EMENDAMENTI SEGNALATI**  
**GRUPPO ITALIA VIVA**

2.0.10, 8.8 (già 8.0.93), 8.0.93, 13.0.42, 13.0.54, 19.2, 25.0.3, 25.0.5, 29.0.37, 30.0.14, 31.6, 36.0.6 (testo 2), 36.0.7 (testo 2), 38.2 (testo 2), 38.0.2, 41.0.3, 46.0.1 (testo 2), 46.0.6, 49.4, 50.0.46, 50.0.52, 51.5, 51.0.71, 84.0.3, 89.0.1, 90.2, 92.0.8, 93.4, 94.6, 94.17, 101.0.20 (testo 2), 102.0.14, 103.33, 104.18, 113.32, 118.0.6, 131.14, 131.0.2, 131.0.3, 131.0.87, 131.0.88, 142.5, 158.0.55, 159.0.10, 177.1, 181.0.53, 183.0.24, 183.0.38, 184.0.10, 186.0.1 190.5, 192.0.15 e 212.Tab.13.1.5.

**A.S. 2448**  
**EMENDAMENTI SEGNALATI**  
**GRUPPO AUTONOMIE**

6.0.8 (testo 2), 6.0.9, 6.0.12, 7.0.12, 7.0.30, 8.0.56, 9.351, 11.6, 28.1, 29.0.15, 31.0.14, 34.0.6, 39.0.13, 39.0.22, 51.0.30, 52.4, 75.0.1, 79.1, 96.0.14, 102.0.19, 120.0.39, 123.0.15, 123.0.16, 132.7, 158.0.25, 159.0.29, 159.0.31, 165.0.102, 169.4, 175.29, 180.0.17, 199.0.14 e 199.0.16.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448****Art. 8.****8.7 (già 8.0.83 testo 2)**

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: "della legge 11 dicembre 2016, n. 232," sono aggiunte le seguenti: "con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo"».

---

**Art. 14.****14.0.3 (testo 3)**

COLLINA, MISIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.***(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)*

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi "confidi" di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento.

3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1, all'art. 1, comma 54, terzo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022".

5. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la cifra "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".

b) al comma 1, la lettera b) è abrogata.

c) dopo il comma 1, è aggiungere i seguenti:

"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00;

1-ter. I servizi ausiliari di cui al comma 1, lettera c), includono, non esaustivamente, nella fase iniziale di presentazione della domanda di finanziamento, il supporto alla definizione del piano d'impresa, e nei tre anni successivi, almeno un servizio relativo a mercato, amministrativo fiscale, finanza, organizzazione. I servizi ausiliari non includono le attività di formazione."

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3.1. Le persone fisiche di cui al comma 3 includono, non esaustivamente, i soggetti in cui insorgano bisogni derivanti da congiunture sfavorevoli abitative, familiari o sociali, quali sfratti, cambio abitazione, funerali, divorzi, pensioni differite o sovraindebitamento, nonché bisogni finalizzati a migliorare le condizioni lavorative, abitative, familiari o ambientali, quali formazione, strumenti lavoro, housing sociale o risparmio energetico.

3.2. Le i finanziamenti ammissibili ai sensi del comma 3 includono, non esaustivamente, quelli destinati a cauzioni per locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, assistenza di anziani non autosufficienti o di disabili, incluse le attrezzature necessarie, acquisto o riparazioni auto e motocicli per lavoro o per mobilità di portatori di handicap, stralcio di posizioni debitorie con banche, società finanziarie e di credito al consumo, laddove sia dimostrabile la condizione di vulnerabilità della persona, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, formazione professionale.

3.3. Per le finalità di cui al comma 3, il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese

quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3.4. Non sono previsti limiti all'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti ai sensi del comma 3 rispetto all'ammontare di tutti i finanziamenti concessi."

*e)* al comma 5, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;"

*f)* al comma 5, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;"

*g)* dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5.1. Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere la realizzazione di un piano d'impresa, nonché l'avvio e lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, coprendo i costi ad essi connessi, che possono comprendere, anche alternativamente, investimenti o esigenze di capitale circolante. Le imprese di cui al periodo precedente possono essere organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

5.2. Sono esclusi dai finanziamenti i seguenti soggetti:

*a)* lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di sette anni;

*b)* lavoratori autonomi, imprese individuali società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;

*c)* imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, un livello di indebitamento verso banche e intermediari finanziari superiore a 200.000 euro, un fatturato annuo e un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ai 2 milioni di euro;

5.3. La concessione dei finanziamenti può essere finalizzata, alternativamente, anche alle operazioni di consolidamento e ristrutturazione del debito.

5.4. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a dieci anni."

*h)* dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono concedere finanziamenti ai propri soci per le finalità di cui al presente articolo a

tutte le tipologie di beneficiari in deroga ai limiti dimensionali previsti dal presente articolo.".

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, provvede all'aggiornamento delle disposizioni attuative di cui all'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

*Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022».*

---

## Art. 25.

### 25.3 (testo 2)

MISIANI, LAUS, FEDELI, NANNICINI, MANCA

*Al comma 1, sostituire le parole «e, alla lettera a), le parole "da almeno tre mesi" sono soppresse» con le seguenti: «, alla lettera a), le parole "da almeno tre mesi" sono soppresse» e alla lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 30 anni».*

*Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «597,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 495,7 milioni di euro per l'anno 2023, 494,6 milioni di euro per l'anno 2024, 493,7 milioni di euro per l'anno 2025, 493,2 milioni di euro per l'anno 2026, 493,4 milioni di euro per l'anno 2027, 495 milioni di euro per l'anno 2028, 496,5 milioni di euro per l'anno 2029, 498 milioni di euro per l'anno 2030 e 499,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.».*

---

### 25.8 (testo 3)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 comma 179 dopo la lettera d) e all'articolo 1 comma 199 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

e) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per morte del titolare di impresa, licenziati per mancato superamento del periodo di prova, cessati dal rapporto di lavoro per decesso della persona a cui prestano assistenza.

f) ai lavoratori in Cassa integrazione a zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi.

1-ter. All'articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 lettera a) le parole: "da almeno tre mesi" sono soppresse».

*Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179» aggiungere le parole: «e della lettera d) del comma 199»;*

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al comma 179, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inidonei alla mansione".

2-ter. Al comma 199, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inidonei alla mansione».

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il requisito contributivo richiesto alla lettera d) del medesimo comma è ridotto a 30 anni per le professioni indicate nell'allegato 2 bis.

3-ter. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole "come integrato dalle lettere d-bis e d-ter del presente comma" e dopo la lettera d) aggiungere le seguenti "d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione della ceramica; d-ter) Lavoratori nei porti a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista, addetto a rizzaggio e derizzaggio, operaio di manutenzione o di officina addetto a manutenzione e riparazione di gru banchina e piazzale, ormeggiatore, barcaiolo e pilota del porto, identificati con i codici ISTAT 3.1.6.1.3; 6.2.3.4; 7.4; 7.4.5.3; 8.1.3".

3-quater. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 199, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato 2 annesso alla presente legge e che pertanto dovrà avere come intestazione: "Modifica della normativa su ape sociale e precoci";

*3-quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla lettera a), del comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n.232 sono abrogate le parole: "da almeno tre mesi".

*3-sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-quinquies*, valutati in 150 milioni per il 2022, 260 milioni per 2023 e 280 per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

*Conseguentemente dopo l'allegato 2 inserire il seguente:*

«Allegato 2-bis

Professioni sulla base della classificazione Istat

6.1 Operai specializzati dell'industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici.

6.4 Operai specializzati dell'agricoltura, foreste, zootecnia, pesca e caccia.

7.4.4 Conduttori macchine movimento terra, sollevamento e maneggio materiali.

8.3 Professioni non qualificate dell'agricoltura, manutenzione verde, allevamento, silvicoltura e pesca.

8.4.1 Personale non qualificato delle miniere e delle cave.

8.4.2 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate».

---

## **Art. 31.**

### **31.1 (testo 3)**

MALPEZZI, MANCA, LAUS, FEDELI, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

*All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le parole:* «360 milioni di euro per l'anno 2022 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»;

b) *conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 105, sono incrementate di 10 milioni di euro.»;

c) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, lo sgravio contributivo per l'assunzione degli apprendisti di primo livello di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, è riconosciuto anche per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3,30 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

---

## Art. 51.

### 51.0.3 (testo 2)

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 51-bis.

*(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)*

1. Per l'anno 2022, alle imprese, alle società, ai lavoratori autonomi e agli enti commerciali e non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere b) e c), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili



rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del Regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. Il credito d'imposta si applica anche quando l'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie è effettuato nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche

costituite nell'anno 2022 o quando le società o associazioni sportive dilettantistiche non aderiscono per il periodo d'imposta 2022, al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

---

### **51.0.80 (testo 3)**

FEDELI, MALPEZZI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 51-bis.**

*(Disposizioni in materia di Terzo settore)*

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, anche per fronteggiare le conseguenze determinate dalla pandemia da Covid-19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite: a) il 50 per cento è destinato all'associazione di Enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di aderenti; b) il 50 per cento è assegnato al Fondo istituito presso il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per finanziare attività informative e formative realizzate dagli Enti del terzo settore in materia di raccolta fondi. La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è definita entro il previsto decreto in materia di raccolta fondi da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

3. Le rendite patrimoniali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 degli Enti Filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 sono esenti dalle imposte sui redditi. Ad esse non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-*quinquies* del predetto decreto nonché dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. Il regime fiscale di cui al presente comma 1 condizionato al rispetto dei requisiti indicati agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

4. Al fine di sostenere gli enti del Terzo settore colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19, le concessioni loro affidate degli immobili ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire un riequilibrio economico-finanziario in vista delle procedure di affidamento, da espletare ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

5. Al primo comma dell'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "con modalità non commerciali" sono soppresse». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

6. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79:

1) al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti, generali, finanziari e tributari ed aggiungendo al costo così calcolato: a) il valore normale dei beni acquisiti a titolo gratuito, ivi incluso il valore normale delle prestazioni di volontariato di cui all'articolo 17; b) la differenza tra il valore normale dei beni e servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto".

2) al comma 2-*bis* le parole: "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis* con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse".

4) al comma 4, le parole: "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

5) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "le quote associative dell'ente,", sono aggiunte le seguenti: "i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,".

6) al comma 5-*ter*, dopo le parole: "a partire dal periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "successivo a quello".

7) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*";

b) all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.";

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività

di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in funzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79.";

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Dopo il n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero 2-bis): 2-bis) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;"

c) all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole: "qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni," sono sostituite dalle parole: "L'eventuale";

3) il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 84:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.";

e) all'articolo 85:

1) nella rubrica, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e delle società di mutuo soccorso";

2) al comma 1, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e dalle società di mutuo soccorso";

3) al medesimo comma 1, le parole "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati

o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";

4) al comma 4, alla lettera *a*) le parole "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; alla lettera *b*) le parole "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";

*f*) all'articolo 86:

1) al comma 1, le parole: "130.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 euro";

2) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";

*g*) all'articolo 87:

1) al comma 1, lettera *b*), le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 5, 6 e 7";

2) al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.";

3) al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal seguente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente.";

*h*) All'articolo 88, dopo le parole "agli aiuti *de minimis*", sono aggiunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale".

7. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 16, comma 1 le parole "Le imprese sociali possono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono".

*b*) all'articolo 18, comma 5, alla fine del è aggiunto il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.".

8. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, i commi da 15-*quater* a 15-*sexsies* sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

---

## Art. 80.

### 80.0.5 (testo 2)

LAUS, FEDELI, MANCA, MISIANI, NANNICINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

### «Art. 80-bis.

*(Disposizioni in materia di rafforzamento delle politiche attive)*

1. Nell'ambito del programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

---

**Art. 93.****93.0.29 (testo 3)**

MALPEZZI, FERRARI, BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA, MISIANI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 93-bis.**

*(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù e accantonamento di fondi da destinare alla realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)*

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza COVID-19, nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa negli anni 2020 e 2021, ripristinando il contributo annuo previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, è riconosciuto un contributo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

3. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

4. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".».

---



**Art. 102.****102.0.64 (testo 3)**

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)*

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1, si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per "libero professionista" s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per "infortunio" s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per "grave malattia" s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per "cura domiciliare" s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per intervento chirurgico" si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico,

rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 194».

**Art. 104.****104.27 (testo 3)**

MARILOTTI, ZANDA, ASTORRE, FEDELI, RAMPI, VERDUCCI, IORI, BOLDRINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

3-ter. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località. Al relativo onere, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.»

---

**104.34 (testo 2)**

ZANDA

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della *roadmap* Esfri nel mezzogiorno e di assicurare l'inseadimento dell'*hub* della infrastruttura europea di ricerca "Resiliente" a Palermo, è autorizzata la spesa nel limite di 2,8 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023, 2024 in favore della "Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

sono stabiliti modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 5-bis.».

---

**Art. 112.**

**112.0.2 (testo 3)**

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 112-bis.**

*(Misure per il rafforzamento delle istituzioni scolastiche e per il regolare svolgimento degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023)*

1. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Per la finalità di cui al precedente periodo sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso. Per la finalità di cui al precedente periodo sono stanziati 1,808 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,520 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

3. La graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 59, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nella prova orale il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo. L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo precedente avviene tenuto fermo quanto stabilito dai commi 17 e 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "a prorogare" sono aggiunte le seguenti: "o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo, gli incarichi relativi a";

b) al primo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022";

c) al secondo periodo, le parole: "pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022".

5. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 1 comma 17-*novies* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "del presente articolo" aggiungere le seguenti: "nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i procedimenti per le assegnazioni provvisorie e per l'utilizzazione in altra istituzione scolastica". All'articolo 58, comma 2, lettera f) della legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da: "al fine di tutelare" fino a: "qualunque sede della provincia chiesta" sono soppresse.

6. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 gennaio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica primo settembre 2021 ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avvenga dopo il 31/08/2021 ed entro il 30 novembre 2021."

7. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 1-*bis* del D.L.126/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura" aggiungere: "del 50%";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle

scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso" sono inserite le seguenti: "e della procedura straordinaria".

8. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 1, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ultimo periodo, le parole: "possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo";

b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso.";

c) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo.";

d) al comma 9, la lettera g) è soppressa.

9. All'articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-bis, le parole: "Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori" sono sostituite dalle seguenti: "I candidati che partecipano alla procedura e risultano idonei nella prova disciplinare, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nella graduatoria della classe di concorso, partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato acquisisce l'abilitazione per la classe di concorso per cui ha partecipato.".

10. All'articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. All'esito dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i soli posti di sostegno, la procedura di cui al precedente comma 4 si applica anche per l'a.s. 2022/23."

11. L'articolo 5, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è sostituito dai seguenti periodi: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aggiornamento o alla determinazione, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere ai presidenti, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, educativo ed ATA per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, nonché ai componenti dei comitati di vigilanza delle prove concorsuali, ai componenti della commissione nazionale di cui all'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, qualora procedano alla redazione dei quesiti della prova scritta, e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Il decreto di cui ai periodi precedenti si applica ai concorsi ordinari e straordinari per il personale docente banditi nell'anno 2020 e alle selezioni per soli titoli del personale ATA effettuati nell'anno 2021. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso ad uno dei pubblici impieghi indicati nei periodi precedenti.

Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27



dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame è svolto esclusivamente in modalità telematica e verte in un colloquio orale in forma semplificata"».

*Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» dalle seguenti: «588,192 milioni di euro per l'anno 2022 e 495,48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».*

---

### **112.0.29 (testo 3)**

GIACOBBE, ALFIERI

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 3, 5 milioni per l'anno 2022 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-quater. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-quinquies. 1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2022, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-*sexies*. Al fine di assicurare misure di sostegno alle Camere di commercio italiane all'estero alla luce della drastica riduzione delle attività di mercato dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

---

### Art. 113.

#### 113.0.30 (testo 3)

RAMPI, VERDUCCI, ZANDA, CANGINI, MARILOTTI, MANCA, COMINCINI, IORI, FEDELI, PARRINI, ROJC, BOLDRINI, FERRAZZI, GIACOBBE, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 113-bis.

*(Disposizioni in materia di cultura)*

1. Alla Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri pari al milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

2. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa nel limite di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024, 500.000 euro per l'anno 2025.

3. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, 500.000 euro annui per gli anni 2023 e 2024.

4. Ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, 500.000 euro annui per gli anni 2023 e 2024.

5. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale "Giovani e memoria", di seguito denominata "Giornata nazionale", al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

6. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni. È conseguentemente autorizzata la spesa, per l'anno 2022, di euro 150.000.

7. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica delegata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 2, 3 e 4 e per le attività di cui al comma 5 e si provvede alla attuazione di quanto previsto al comma 7, anche mediante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un ufficio autonomo, a supporto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata, per il conseguimento dei predetti obiettivi, mediante il riordino delle finzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'esercizio delle finzioni di coordinamento delle attività di celebrazione degli anniversari di interesse nazionale e alla riallocazione delle relative risorse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 2 a 7, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2022, 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

10. Al fine di introdurre nell'ordinamento specifiche misure di tutela in favore dei lavoratori assicurati nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.

182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro utilizzata dalle parti per la sua realizzazione, ivi compresi i contratti di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, presso il FPLS dell'INPS è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'indennità di discontinuità", con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Le risorse di cui al precedente periodo sono volte ad assicurare l'accesso dei lavoratori aventi diritto alle tutele economiche e previdenziali da stabilirsi con apposito provvedimento normativo istitutivo della suddetta indennità di discontinuità, in relazione alla necessità di provvedere al raggiungimento del regime delle predette disposizioni. A tale ultimo scopo, l'INPS è comunque autorizzata, in via transitoria e fino al regime della disciplina stabilita dal predetto provvedimento normativo, ad utilizzare le risorse derivanti dall'avanzo della gestione speciale del FPLS. Con lo specifico provvedimento di istituzione dell'indennità di discontinuità sono definiti, tra l'altro, gli oneri contributivi per il finanziamento del Fondo per l'indennità di discontinuità, nonché le norme per il coordinamento e la razionalizzazione delle altre disposizioni vigenti in materia di indennità di tutela dei tempi di non lavoro e della disoccupazione involontaria dei lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel FPLS.».

*Conseguentemente,*

- a) *sopprimere l'articolo 115;*
- b) *all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022».*

---

### **113.0.31 (testo 2)**

MARCUCCI, NENCINI, FERRARA, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 113-bis.**

*(Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini)*

1. Per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini nell'anno 2024, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 3 milioni di euro per l'anno 2024 per il finanziamento degli interventi, da realizzare negli anni 2022, 2023 e 2024, di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della

vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giacomo Puccini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giacomo Puccini e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici;

d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani;

e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;

f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui al comma 9;

g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità del presente articolo.

3. Il Museo Casa Natale di Lucca, il Villino di Viareggio, il Museo Villa Puccini di Torre del Lago, il Museo Pucciniano - Casa degli Avi di Pescaglia e il Gran Teatro Torre del Lago in provincia di Lucca, luoghi

nei quali sono conservate importanti memorie della vita e dell'opera del Maestro, sono dichiarati beni culturali di interesse particolarmente importante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca e, o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro Studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, della Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio storico Ricordi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal presente articolo. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al presente comma, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giacomo Puccini. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predisponde una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.

5. Le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

6. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui al comma 9.

8. Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini sono attribuite al Comitato le risorse di cui al comma 1, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma 4, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui al comma 2.

9. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

---

## Art. 166.

### 166.0.1 (testo 2)

MANCA, FERRARI, MISIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 166-bis.

1. All'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno 1180 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transshipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o siano avvenute da almeno 12 mesi cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022, e 2023 e 2024, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160".;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per l'anno 2020, e 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 12.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

3. Al fine di garantire la continuità delle attività di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Piemonte e la Regione Liguria, attraverso le loro società finanziarie pubbliche, sono autorizzate a costituire una società per azioni partecipata in quote uguali anche dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. La percentuale complessiva dei soci pubblici non può essere inferiore all'80%. Gli eventuali soci privati sono individuati a mezzo di idonea procedura di evidenza pubblica. Alla nuova società è affidata la missione di realizzare il Varco di San Benigno, anche tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 4, il varco portuale di Ponente, lo sviluppo del Polo di Alessandria e le infrastrutture retroportuali di cui all'articolo 7, comma 1 e 1-bis, del decreto legge n. 109 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge, n. 130 del 2018 e successive modificazioni, con funzioni di buffer.

4. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1 e 2, del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 e dal comma 1 del presente articolo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 revoca il decreto commissariale del 19 aprile 2019 n. 15 ed affida le attività di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 109 del 2018 alla società di cui al comma 1. Nei trenta giorni successivi all'affidamento, diglTAllog Spa, ex soggetto attuatore per la realizzazione della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, trasferisce a detta società tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione del decreto commissariale succitato e della relativa Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Contestualmente sono assorbite nella nuova società fino a 7 unità di personale con competenze multidisciplinari, individuate



fra le risorse di digITAllog già impegnate nelle attività di cui al comma 1, i cui livelli e profili contrattuali sono opportunamente ridefiniti.

5. Nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale provvede ad erogare a digITAllog le somme dovute in relazione alle attività espletate nonché in conseguenza del trasferimento.

6. Per lo svolgimento delle attività inerenti la realizzazione di infrastrutture leggere nell'area portuale di Genova, con particolare riferimento al "Varco di San Benigno", disciplinate dalla Convenzione stipulata tra il precedente soggetto attuatore e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ai sensi dell'art. 4-bis comma 1 al decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18, la società di cui al comma 1 è individuata come nuovo soggetto attuatore. Dall'entrata in vigore della presente legge il precedente soggetto attuatore trasferisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quanto realizzato o in corso di realizzazione con riferimento al "Varco di San Benigno", per il coordinamento e la gestione delle attività.

7. Ai fini della prosecuzione e del completamento delle attività di cui al comma 6 sono assegnati 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a valere sulle risorse di cui all'articolo 4-bis del decreto legge n. 243 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017.

8. Agli oneri di cui ai commi da 3 a 7, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

---

## Art. 175.

### 175.20 (testo 3)

PARRINI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA, COMINCINI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1,*

*alla lettera h), sostituire le parole «22 per cento» con le seguenti: «23 per cento»;*

*alla lettera i), sostituire le parole «16 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;*

*b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «delle misure indicate al medesimo comma 1» con le seguenti: «della differenza tra l'indennità spettante nel 2021 e le misure indicate al comma 1»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «ed ai presidenti dei consigli comunali» *con le seguenti:* «, ai presidenti dei consigli comunali, ai presidenti e agli assessori delle unioni di comuni» *e aggiungere in fine i seguenti periodi:* «I comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale possono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare e delle risorse attribuite all'ente, adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali. A decorrere dal 2022, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali cessa di applicarsi la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;

d) *al comma 4, sostituire le parole:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «di 124 milioni di euro per l'anno 2022, di 181 milioni di euro per l'anno 2023 e di 263 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

e) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole "nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali".

5-ter. Al fine di consentire che, ai sindaci che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai trentacinque anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato siano considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata la forma pensionistica di riferimento e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci.»;

f) *alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei giovani sindaci».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 29.000.000;  
2023: - 36.000.000;  
2024: - 48.000.000.

---

**Art. 190.****190.0.25 (testo 2)**

DE BERTOLDI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito delle organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Statuti distinti ed autonomi, indipendenti da quelli nazionali di riferimento, per adeguarsi ai requisiti personali di sicurezza richiesti ai rappresentanti legali e per armonizzare le scadenze associative a quelle dei nulla osta di cui all'articolo 44 del DPCM 6 novembre 2015, n. 5, anche in difformità da limiti o durata di mandato previste. La decorrenza dei nuovi limiti avverrà dalla data di approvazione dei nuovi statuti.»

---

**190.0.26 (testo 2)**

DE BERTOLDI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito delle organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Statuti distinti ed autonomi, indipendenti da quelli nazionali di riferimento, per adeguarsi ai requisiti personali di sicurezza richiesti ai rappresentanti legali e per armonizzare le scadenze associative a quelle dei nulla osta di cui all'articolo 44 del DPCM 6 novembre 2015, n. 5.»

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Giovedì 9 dicembre 2021

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 135**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**PAROLI**

*Orario: dalle ore 9 alle ore 12,20*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ANICA, DEL DOTTOR STEFANO CUPPI, DEL PROFESSOR ROBERTO ZACCARIA, DEL PROFESSOR GIULIO ENEA VIGEVANI, DEL PROFESSOR MARIO MORCELLINI, DEL DOTTOR STEFANO BALASSONE, DELLA PROFESSORESSA ELDA BROGI, DELLA PROFESSORESSA ROBERTA CARLINI E DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1415 E CONGIUNTI (RIFORMA DELLA RAI)*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 9 dicembre 2021

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 219**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16*

*AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 220**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20*

*AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE  
ASSEGNATO SUL «POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA MEDICINA  
TERRITORIALE NELL'EPOCA POST COVID» (N. 569)*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 9 dicembre 2021

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 9 dicembre 2021

**Plenaria**  
**167<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**URSO**

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

*AUDIZIONI*

**Audizione dell'Amministratore delegato di ENI S.p.A., dott. Claudio Descalzi**

Il Comitato procede all'audizione dell'Amministratore delegato di ENI S.p.A., dott. Claudio DESCALZI il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore FAZZONE (*FIBP-UDC*) e i deputati Enrico BORGHI (*PD*), DIENI (*M5S*) e VITO (*FI*).

Il dott. DESCALZI, ha quindi svolto l'intervento di replica.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono i deputati Enrico BORGHI (*PD*), DIENI (*M5S*) e VITO (*FI*).

*La seduta termina alle ore 12,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul sistema bancario e finanziario**

Giovedì 9 dicembre 2021

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Carla RUOCCO

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*AUDIZIONI*

**Audizione di Pierfrancesco Latini, Amministratore delegato di SACE, sull'operatività di «Garanzia Italia»**

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Pierfrancesco LATINI, Amministratore delegato di SACE, accompagnato dalla dottoressa Simonetta ACRI, *Chief Mid-Market Officer*, e dalla dottoressa Alessandra RICCI, Responsabile del Programma Garanzia Italia e *Green New Deal*.

Pierfrancesco LATINI, *Amministratore delegato di SACE*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, il deputato Felice Maurizio D'ETTORE (*FI*), a più riprese, il senatore Elio LANNUTTI (*MISTO*), il senatore Andrea



DE BERTOLDI (*Fdl*), il deputato Davide ZANICHELLI (*M5S*) ed il senatore Massimo FERRO (*FIBP-UDC*), ai quali risponde Pierfrancesco LATINI, *Amministratore delegato di SACE*, il quale chiede che il seguito della seduta si svolga in seduta segreta.

Carla RUOCCO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone quindi che la Commissione prosegua l'audizione in seduta segreta.

*(La Commissione concorda – I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando il dottor Latini, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,30 alle ore 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Giovedì 9 dicembre 2021

**Plenaria**

**56ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

**VESCOVI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*Intervengono il professor Angelo Passaleva, ex Presidente del Consiglio regionale della Toscana, e il dottor Guido Di Napoli, ex dirigente della divisione IV del MISE.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte degli auditi, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per gli auditi di rappresentare in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta forma di pubblicità.

*AUDIZIONI*

**Seguito audizione del professor Angelo Passaleva, ex Presidente del Consiglio regionale della Toscana**

Dopo aver richiamato l'audizione già iniziata il 2 dicembre scorso, il PRESIDENTE pone quesiti all'audito.

Il dottor PASSALEVA risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del dottor Guido Di Napoli, ex dirigente della divisione IV – MISE**

Il dottor DI NAPOLI svolge una relazione.

Pone quesiti il PRESIDENTE.

Il dottor DI NAPOLI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, dopo aver richiamato l'attenzione dell'audito sui contenuti degli atti da lui citati, in relazione in particolare al verbale inerente alle irregolarità ritenute non sanabili con riferimento al Forteto, chiede all'audito stesso di inviare l'ulteriore documentazione da questi citata.

Il dottor DI NAPOLI preannuncia che invierà alla Commissione la suddetta ulteriore documentazione.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare  
che accolgono minori**

Giovedì 9 dicembre 2021

**Plenaria**  
**(1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
Laura CAVANDOLI

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*AUDIZIONI*

**Audizione in videoconferenza del Sostituto Procuratore di Reggio Emilia, Valentina Salvi**

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione, ricordando che essa nasce dalla necessità di approfondire le disfunzioni ordinamentali che hanno reso possibile la vicenda dei minori allontanati dai Servizi sociali della Val d'Enza, nota mediaticamente come «caso Bibbiano».

Valentina SALVI, *Sostituto Procuratore di Reggio Emilia*, riepiloga le indagini compiute dalla Procura e gli esiti che hanno avuto. Espone quindi le sue valutazioni sulle criticità che caratterizzano il sistema di allontanamento dei minori, in particolare relativamente al ruolo dei servizi sociali territoriali.

Intervengono per porre quesiti la senatrice Sonia FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*), e il senatore Simone PILLON (*LEGA*), le deputate Stefania ASCARI (*M5S*), Benedetta FIORINI (*LEGA*), Carla CANTONE (*PD*) e Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*), nonché Laura CAVANDOLI, *presidente*.

Valentina SALVI, *Sostituto Procuratore di Reggio Emilia*, risponde ai quesiti.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità la dottoressa Salvi e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 12.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 12,05 alle ore 12,10.

**Plenaria**

**(2<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
Laura CAVANDOLI

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

**COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE**

Laura CAVANDOLI, *Presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di procedere con le audizioni dei Garanti regionali dell'Infanzia, nonché di richiedere al Consiglio superiore della magistratura i dati relativi ai giudici onorari minorili operanti dal 2020 in poi, sulle modalità di selezione, sulle verifiche compiute in relazione al possesso dei requisiti.

Comunica inoltre che sono pervenuti alla casella funzionale della Commissione cinque esposti, riservati, e due esposti, di libera consultazione, tutti relativi a vicende di allontanamento di minori dalle famiglie di origine.

*La seduta termina alle ore 12,15.*





